

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Modificato con DR rep. n. 4416/2024 del 13 novembre 2024

Testo in vigore dal 14 novembre 2024

INDICE SOMMARIO

TITOLO I REGOLAMENTI ELETTORALI.....	7
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 - Premessa	7
Art. 2 - Disposizioni preliminari	7
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo	8
Art. 4 - Seggi elettorali.....	8
Art. 5 - Votazioni elettroniche	8
Art. 6 - Commissioni elettorali Centrali	9
Art. 7 - Propaganda elettorale	9
Art. 8 - Nomina degli eletti e loro doveri	9
Art. 9 - Mandato degli eletti negli Organi di governo dell'Ateneo e tempi elettorali	10
Art. 10 - Ineleggibilità e incompatibilità	10
Art. 11 - Elezioni suppletive	11
Art. 12 - Ricorsi.....	11
CAPO II SINGOLI REGOLAMENTI	11
Sezione I REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE	11
Art. 13 - Indizione delle elezioni.....	11
Art. 14 - Elettorato.....	12
Art. 15 - Propaganda elettorale.....	12
Art. 16 - Seggi elettorali - Espressione del voto	12
Art. 17 - Votazioni	13
Art. 18 - Nomina del Rettore e durata del mandato.....	14
Sezione II REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL SENATO ACCADEMICO	14
Art. 19 - Indizione delle elezioni.....	14
Art. 20 - Elettorato.....	14
Art. 21 - Candidature	15
Art. 22 - Seggi elettorali	15

Art. 23 - Presidi elettorali	16
Art. 24 - Votazioni	16
Art. 25 - Espressione del voto.....	16
Art. 26 - Scrutinio	16
Art. 27 - Scrutinio elettronico.....	16
Art. 28 - Commissione elettorale Centrale.....	17
Art. 29 - Risultati delle votazioni	17
Art. 30 - Proclamazione e nomina degli eletti.....	18
Art. 31 - Durata del mandato.....	18
Sezione III REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ.....	18
Art. 32 - Individuazione componenti.....	18
Art. 33 - Avvio del procedimento	18
Art. 34 Decadenza e cessazione in corso di mandato - Sostituzione.....	19
Sezione IV REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ATENEIO.....	19
Art. 35 - Indizione delle elezioni.....	19
Art. 36 - Elettorato.....	19
Art. 37 - Validità elezioni ed espressione del voto.....	20
Art. 38 - Risultati delle elezioni e proclamazione dell'eletto	20
Art. 39 - Durata del mandato.....	20
Sezione V REGOLAMENTO PER LA STRUTTURA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA - REGOLAMENTO ELETTORALE	20
PARTE I STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA	20
Art. 40 - Commissioni scientifiche di Area	20
Art. 41 - Composizione.....	21
PARTE II REGOLAMENTO ELETTORALE	21
Art. 42 - Indizione delle elezioni.....	21
Art. 43 - Elettorato.....	21
Art. 44 - Liste elettorali - Candidature	21
Art. 45 - Composizione dei seggi elettorali	22
Art. 46 - Espressione del voto.....	22
Art. 47 - Scrutinio	23
Art. 48 - Commissione elettorale Centrale.....	23
Art. 49 - Risultati delle votazioni	23
Art. 50 - Proclamazione e nomina degli eletti.....	24

Art. 51 - Durata del mandato.....	24
Sezione VI REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITA' E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	
Art. 52 - Indizione delle elezioni.....	24
Art. 53 - Organi delle elezioni.....	25
Art. 54 - Elettorato attivo	25
Art. 55 - Elettorato passivo	25
Art. 56 - Rappresentanze da eleggere	26
Art. 57 - Liste degli elettori.....	26
Art. 58 - Candidature	27
Art. 59 - Sottoscrizioni delle liste dei candidati.....	27
Art. 60 - Rappresentanti di lista	27
Art. 61 - Modalità di deposito e di sottoscrizione delle liste dei candidati	28
Art. 62 - Numerazione delle liste dei candidati.....	28
Art. 63 - Propaganda elettorale.....	28
Art. 64 - Manifesto elettorale, costituzione dei seggi.....	29
Art. 65 - Ammissione degli elettori al voto.....	29
Art. 66 - Espressione del voto.....	30
Art. 67 - Pubblicità e tutela delle operazioni di voto	30
Art. 68 - Operazioni di scrutinio per le elezioni cartacee	30
Art. 69 - Scrutinio elettronico.....	31
Art. 70 - Nullità delle schede e dei voti	31
Art. 71 - Accertamento dei votanti e computo dei voti	32
Art. 72 - Proclamazione degli eletti	32
Art. 73 - Durata del mandato.....	33
Art. 74 - Sanzioni disciplinari.....	33
Sezione VII REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
Art. 75 - Indizione delle elezioni.....	33
Art. 76 - Commissione elettorale	34
Art. 77 - Consiglio degli Studenti - Rappresentanti da eleggere ed elettorato	34
Art. 78 - Rappresentante degli Studenti per l'Area disabilità e inclusione	35
Sezione VIII REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO E PER LA DESIGNAZIONE NELLE COMMISSIONI PARITETICHE	
Art. 79 - Rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento.....	35
Art. 80 - Commissione elettorale	35

Art. 81 - Seggio elettorale.....	36
Art. 82 - Calendario delle votazioni	36
Art. 83 - Espressione del voto.....	36
Art. 84 - Operazioni di scrutinio per le elezioni cartacee	36
Art. 85 - Scrutinio elettronico.....	37
Art. 86 - Risultati delle votazioni	37
Art. 87 - Proclamazione e nomina degli eletti.....	37
Art. 88 - Durata del mandato.....	37
Art. 89 - Elezioni suppletive.....	37
Art. 90 - Rappresentanze nelle Commissioni paritetiche delle Scuole di Ateneo.....	38
Sezione IX REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	38
Art. 91 - Indizione delle elezioni.....	38
Art. 92 - Elettorato.....	38
Art. 93 - Rappresentanze da eleggere	39
Art. 94 - Seggi elettorali	39
Art. 95 - Votazioni	39
Art. 96 - Risultati delle votazioni	39
Art. 97 - Proclamazione e nomina degli eletti.....	39
Art. 98 - Durata del mandato.....	40
Sezione X REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO	40
Art. 99 - Indizione delle elezioni.....	40
Art. 100 - Elettorato	40
Art. 101 - Seggio elettorale.....	41
Art. 102 - Votazioni	41
Art. 103 - Risultato delle votazioni e proclamazione dell'eletto	42
Art. 104 - Nomina del Presidente e durata del mandato	42
Sezione XI REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA.....	42
Art. 105 - Indizioni elezioni	42
Art. 106 - Elettorato attivo.....	42
Art. 107 - Elettorato passivo.....	43
Sezione XII REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL TERRITORIO	43
Art. 108 - Richiesta delle designazioni	43
Art. 109 - Costituzione della Consulta del Territorio.....	44

Art. 110 - Insediamento della Consulta del Territorio	44
Art. 111 - Durata e decadenza dei componenti.....	44
Sezione XIII REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO.....	45
Art. 112 - Funzione del Consiglio del personale tecnico amministrativo.....	45
Art. 113 - Indizione delle elezioni	45
Art. 114 - Elettorato passivo	45
Art. 115 - Incompatibilità	45
Art. 116 - Sostituzioni e decadenza	46
Art. 117 - Funzionamento	46
TITOLO II DIPARTIMENTI E CENTRI	46
CAPO I DIPARTIMENTI DELL'ATENEO	46
Art. 118 - Funzioni e composizione dei dipartimenti.....	46
Art. 119 - Istituzione, attivazione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti.....	47
CAPO II FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO	48
Art. 120 - Riferimenti normativi	48
Art. 121 - Afferenze	49
Art. 122 - Personale tecnico amministrativo, funzioni del Segretario di Dipartimento e del Responsabile della gestione tecnica	49
Art. 123 - Organi del Dipartimento	50
Art. 124 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione - Convocazione.....	50
Art. 125 - Il Consiglio di Dipartimento - Compiti.....	51
Art. 126 - La Giunta del Dipartimento - Composizione - Convocazione - Compiti	53
Art. 127 - Il Direttore del Dipartimento	54
Art. 128 - Disposizioni finali	56
CAPO III CENTRI	56
Art. 129 - Centri interdipartimentali di ricerca	56
Art. 130 - Centri di Ateneo	56
TITOLO III IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO E SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	57
CAPO I SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO - ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE	57
Art. 131 - Istituzione del Sistema Bibliotecario di Ateneo.....	57
Art. 132 - Natura e scopi.....	57
Art. 133 - Organizzazione.....	58
CAPO II SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE	58
Art. 134 - Istituzione del Sistema Museale di Ateneo.....	58
Art. 135 - Natura e scopi.....	58
Art. 136 - Organizzazione.....	58

TITOLO IV NORME PREVISTE DALLO STATUTO DI ATENEO	59
CAPO I CORSO DI STUDIO.....	59
Art. 137 - Dipartimento di riferimento.....	59
CAPO II COMPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI ATENEO	59
Art. 138 - Composizione	59
CAPO III DIRETTORE GENERALE	60
Art. 139 - Selezione e nomina.....	60
CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO	60
Art. 140 - Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico.....	60
Art. 141 - Nomina.....	60
Art. 142 - Durata in carica.....	61
Art. 143 - Revoca	61
Art. 144 - Trattamento economico.....	61
Art. 145 - Sede, dotazioni e personale	61
Art. 146 - Ambito di intervento	62
Art. 147 - Poteri istruttori.....	62
Art. 148 - Esito degli interventi.....	62
Art. 149 - Relazione annuale - Relazione d'urgenza.....	63
CAPO V NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO.....	63
Art. 150 - Natura e finalità.....	63
Art. 151 - Composizione del Nucleo di valutazione.....	63
Art. 152 - Attività del Nucleo di valutazione	64
CAPO VI COMITATO UNICO DI GARANZIA	64
Art. 153 - Finalità.....	64
Art. 154 - Composizione e nomina.....	65
Art. 155 - Relazioni e regolamento interno	65
CAPO VII COLLEGIO DI DISCIPLINA.....	66
Art. 156 - Funzione del Collegio di Disciplina.....	66
Art. 157 - Composizione e Costituzione.....	66
Art. 158 - Collegio di Disciplina per procedimenti disciplinari nei confronti del Rettore.....	66
CAPO VIII PRESIDIO DELLA QUALITÀ (PQA)	66
Art. 159 - Presidio della Qualità.....	66

TITOLO I REGOLAMENTI ELETTORALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Titolo disciplina le procedure elettorali dell'Ateneo.
2. L'Ateneo riconosce la modalità elettronica quale prioritaria, anche in rispondenza ai principi di sostenibilità ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. La piattaforma elettronica dovrà garantire che:
 - a) la comunicazione elettronica avvenga tramite protocolli crittografici;
 - b) le misure adottate impediscano l'associazione tra votante e il voto espresso dallo stesso;
 - c) vi siano una serie di cautele tecnologiche idonee ad impedire un uso scorretto o improprio del voto e ad offrire le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.
4. La procedura cartacea assume pertanto carattere residuale, essendo utilizzabile solo laddove la procedura telematica non sia esperibile.

Art. 2 - Disposizioni preliminari

1. Le elezioni delle componenti elettive dell'Ateneo si svolgono secondo le modalità previste dai singoli regolamenti di cui al Capo II e dalle presenti disposizioni generali.
2. Per ogni elezione deve essere garantita in ogni caso l'osservanza delle specifiche norme, la precisa individuazione dell'elettorato attivo e passivo, lo svolgimento di una corretta propaganda elettorale, la segretezza, la libertà di espressione del voto, l'apertura al pubblico delle operazioni di scrutinio, una rapida formazione delle graduatorie da parte dell'organo competente.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 47, comma 3, dello Statuto di Ateneo, in tutti gli organi collegiali nei quali sia prevista la presenza di una rappresentanza degli studenti, essa è stabilita in misura non inferiore al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei componenti dell'Organo.
4. Nei casi di elezioni indette dal Rettore, o dal decano in caso di elezioni del Rettore, presso l'Amministrazione centrale è costituito, con Decreto del Rettore, l'Ufficio Elettorale. All'Ufficio Elettorale sono affidati i seguenti compiti:
 - 1) l'organizzazione e la gestione delle attività connesse al singolo procedimento elettorale;
 - 2) la raccolta delle candidature ufficiali, laddove previste, nonché delle sottoscrizioni eventualmente necessarie. A tal fine i componenti dell'Ufficio Elettorale sono delegati all'autenticazione delle firme richieste a sostegno della candidatura nel caso di presentazione cartacea delle stesse. Nel caso di candidature tramite sistemi digitali, la presentazione delle stesse avverrà con sistemi di autenticazione che garantiscano l'identità del presentatore.

5. Nel caso in cui sia previsto che le elezioni vengano indette e curate dal Decano, questi deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento elettorale all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo è determinato da ciascun Regolamento elettorale. Salvo diversa specifica l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo mentre quello passivo spetta al personale tecnico amministrativo di ruolo. Con riferimento ai docenti, salvo diversa specifica, dall'elettorato passivo sono esclusi i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010.

2. Il personale docente e tecnico-amministrativo sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente dal servizio in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.

3. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, sono esclusi dal solo elettorato passivo ai sensi della medesima normativa. Le varie forme di congedo, e di aspettativa non obbligatoria e di comando non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all'aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato o, per il comando, deve rientrare in servizio presso l'Ateneo.

4. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Prima di presentare la propria candidatura per l'elezione, ovvero di accettare la designazione per una carica accademica, il professore con regime a tempo definito deve dichiarare di optare, qualora eletto, per il regime di impiego a tempo pieno.

Art. 4 - Seggi elettorali

1. La composizione, il numero e l'eventuale articolazione dei seggi in sezioni, nonché la loro ubicazione sono determinati in funzione del numero degli aventi diritto al voto e della dislocazione territoriale delle sedi di servizio, tenuto conto degli impegni istituzionali del personale chiamato a comporre i seggi medesimi.

2. I provvedimenti che costituiscono i seggi elettorali devono espressamente indicare un numero adeguato di supplenti.

3. Il supplente di norma sostituisce il membro effettivo fino al termine delle operazioni elettorali. Sostituzioni temporanee sono ammesse solo in casi eccezionali, sotto la responsabilità del Presidente del seggio.

Art. 5 - Votazioni elettroniche

1. L'espressione del voto dovrà avvenire utilizzando la piattaforma di voto elettronico, messa a disposizione dall'Ateneo, tramite dispositivo collegato a internet, immettendo le credenziali per esercitare il diritto di voto.
2. Ciascun elettore potrà visualizzare, previa autenticazione, esclusivamente le elezioni per le quali ha diritto di votare. Al termine dell'esercizio di voto, nel caso in cui l'elettore intenda rivotare, può esprimere un nuovo voto per la stessa elezione, sovrascrivendo il precedente, cosicché il sistema tenga conto solo dell'ultimo voto depositato.
3. Dopo l'operazione di cifratura del voto l'elettore potrà verificare che il voto depositato non venga cambiato nell'arco della votazione.
4. In luogo dei seggi elettorali, potranno essere costituiti dei presidi elettorali, dotati della strumentazione atta a consentire l'espletamento del voto anche senza divisione territoriale dell'elettorato.
5. terminate le operazioni di voto, lo scrutinio telematico sarà coordinato dal preposto Ufficio amministrativo che ne redigerà apposito verbale contenente i risultati.

Art. 6 - Commissioni elettorali Centrali

1. La composizione delle Commissioni elettorali Centrali e le modalità del loro funzionamento sono determinate dai singoli regolamenti che ne prevedono la costituzione.
2. Il decreto rettorale (o del Decano) di nomina deve espressamente indicare in ogni caso un numero adeguato di supplenti.
3. Il supplente sostituisce il membro effettivo fino al termine delle operazioni elettorali.

Art. 7 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero.
2. A tal fine l'Università riserva appositi spazi per la pubblicazione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale, che ne facciano richiesta, le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.
3. Ove non diversamente previsto, ogni forma di propaganda, compreso l'uso di mezzi informatici, deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio di ciascuna votazione.
4. Su eventuali trasgressioni si pronunciano le autorità competenti.

Art. 8 - Nomina degli eletti e loro doveri

1. Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore, salvo il Rettore che è nominato dal Ministro competente.
2. Essi hanno il dovere di partecipare alle sedute degli Organi collegiali di appartenenza, nonché ai lavori delle commissioni di cui sono nominati componenti.

Art. 9 - Mandato degli eletti negli Organi di governo dell'Ateneo e tempi elettorali

1. La durata del mandato degli Organi monocratici e delle rappresentanze negli Organi di governo dell'Ateneo è disciplinata dallo Statuto.
2. Gli eletti di cui al primo comma entrano in carica, all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione, salvo i casi di elezioni suppletive o per casi di anticipata cessazione, nei quali gli eletti entrano in carica all'atto del decreto rettorale di nomina.
3. Gli eletti alle cariche monocratiche decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza continuata superiore a sei mesi o di assenza, anche discontinua, superiore a dodici mesi nell'arco di due anni.
4. Salvo non sia diversamente stabilito, in caso di anticipata cessazione di un componente elettivo di organo collegiale, questi viene sostituito dal primo dei non eletti in graduatoria e resta in carica fino alla conclusione del mandato dell'organo in cui è eletto.

Art. 10 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 38 dello Statuto di Ateneo e dal D.Lgs 39/2013, non sono eleggibili alla carica di Rettore o di componente degli Organi collegiali dell'Ateneo:
 - a) gli amministratori di enti rappresentati nella Consulta del Territorio di cui all'art. 22 dello Statuto
 - b) gli amministratori o i componenti degli Organi collegiali di gestione di enti, imprese o associazioni che abbiano con l'Università liti pendenti, contratti o convenzioni in corso ad eccezione di quelli di modico valore, i soci di società commerciali, ad eccezione degli Spin off universitari, che abbiano con l'Università contratti o convenzioni in corso, ovvero liti pendenti, ove la partecipazione del socio consenta un'influenza notevole all'interno dell'assemblea ordinaria.
2. Le seguenti cariche monocratiche sono tra loro incompatibili: Rettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Area Scientifica, Presidente di Scuola di Ateneo, Coordinatore di Corsi di Dottorato, Direttore di Centro e, per ciascuna carica, le funzioni vicarie. Qualora il coordinatore di area scientifica venga ad assumere la carica di Direttore di Dipartimento, può rimanere in carica fino a sua sostituzione e comunque non oltre tre mesi dall'inizio dell'incompatibilità.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto in rapporto all'elezione del Rettore, l'ineleggibilità di cui alla lettera a) del precedente comma 1 e l'incompatibilità di cui al comma 2, sono tempestivamente rilevate dall'ufficio competente. Nel caso di incompatibilità l'eletto dovrà esercitare il diritto di opzione entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio competente, pena la decadenza dall'ultima carica elettiva. Le ineleggibilità di cui alla lettera b) del precedente comma 1, segnalate su iniziativa dell'ufficio competente, vengono sottoposte all'attenzione dell'organo

collegiale interessato, che tempestivamente provvederà ad assumere le relative deliberazioni in merito.

Art. 11 - Elezioni suppletive

1. Nel caso di nomina a seguito di elezioni suppletive l'eletto resta in carica fino alla conclusione del mandato dell'organo in cui è eletto.

Art. 12 - Ricorsi

1. I ricorsi agli organi accademici competenti devono essere presentati per iscritto entro i termini fissati da ciascun Regolamento.

2. L'organo competente è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato su tali ricorsi entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione dei medesimi.

CAPO II SINGOLI REGOLAMENTI

Sezione I REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 13 - Indizione delle elezioni

1. Ogni sei anni, nel corso del quinto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ordinari dell'Università o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, che lo sostituisce a tutti gli effetti di cui al presente Regolamento, indice le elezioni del Rettore, che si devono svolgere nel corso del quarto mese antecedente la scadenza del Rettore in carica. L'indizione delle elezioni è comunicata alle università italiane.

2. La convocazione del corpo elettorale deve aver luogo almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Non oltre il quindicesimo giorno antecedente la prima votazione i candidati alla carica di Rettore formalizzano obbligatoriamente, con una lettera al Decano o mediante apposito format all'interno di una procedura informatica, la propria candidatura come meglio specificato nel bando di indizione. Non oltre il decimo giorno antecedente la data della prima votazione l'ufficio competente rileva eventuali motivi di ineleggibilità.

3. Le date della prima votazione, della eventuale votazione successiva e dell'eventuale ballottaggio sono stabilite dal Decano nel bando di indizione delle elezioni che debbono comunque svolgersi tutte nell'arco di sette giorni. Tra l'inizio di una votazione e quello della successiva devono intercorrere almeno quarantotto ore.

4. In caso di anticipata cessazione, l'elezione deve aver luogo entro i successivi novanta giorni.

Art. 14 - Elettorato

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo in servizio presso le università italiane, riconosciute dal competente Ministero, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima del collocamento a riposo. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori e ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato;
- b) ai componenti del Consiglio degli studenti e ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli delle Scuole di Ateneo, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 5% dei docenti di cui alla precedente lettera a). Lo studente eletto in più di un organo può esprimere un solo voto;
- c) al personale tecnico amministrativo, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 16% dei docenti di cui alla precedente lettera a);
- d) ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 2% dei docenti di cui alla precedente lettera a);
- e) agli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente all'1% dei docenti di cui alla precedente lettera a).

Art. 15 - Propaganda elettorale

1. Ciascun candidato alla carica di Rettore sotto la propria responsabilità potrà inviare al corpo elettorale, attraverso il servizio competente, messaggi e materiale rigorosamente finalizzati alla propaganda elettorale mediante posta elettronica, nel rispetto delle norme di sicurezza informatica.

2. Nel periodo compreso tra il ventesimo e l'ottavo giorno antecedente la prima votazione, il Decano indirà almeno tre assemblee generali, in tre diverse strutture dell'Ateneo, alle quali potranno partecipare tutti i candidati. Il calendario delle predette assemblee verrà comunicato a tutto il corpo elettorale. La conduzione di tali assemblee sarà di competenza del Decano.

3. Nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio delle votazioni e fino alla conclusione delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda. I candidati potranno inviare comunicazioni al corpo elettorale nei giorni tra una votazione e l'altra, con le procedure di cui al precedente comma 1. Eventuali contravvenzioni alle prescrizioni del presente comma saranno rilevate da parte del Decano e potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari in quanto violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 16 - Seggi elettorali - Espressione del voto

1. I due seggi, qualora le elezioni fossero svolte con modalità cartacea, uno per il personale docente di ruolo e i rappresentanti degli studenti e l'altro per il personale tecnico amministrativo, ricercatori tempo determinato, assegnisti e dottorandi, saranno ubicati a Palazzo del Bo. Il Decano potrà stabilire in tale ubicazione eventuali sezioni. La commissione di seggio o di eventuali sezioni per il personale docente e per i rappresentanti degli studenti, sarà così composta: a) un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente b) un professore di seconda fascia con funzioni di Vicepresidente c) un ricercatore anche con funzioni di Segretario d) uno studente. La commissione di seggio o di eventuali sezioni per il personale tecnico amministrativo, sarà così composta: a) un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente b) un professore di seconda fascia con funzioni di Vicepresidente c) un ricercatore, anche con funzioni di Segretario d) un componente del personale tecnico amministrativo.
2. Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti uno dei quali deve essere il Presidente o il Vicepresidente.
3. Gli elettori si devono presentare al seggio muniti di idoneo documento di riconoscimento.
4. Ciascun elettore può votare per un solo candidato. L'indicazione del nome, oltre a quella del cognome, è indispensabile nei casi in cui esistano più professori eleggibili aventi lo stesso cognome.
5. Nei casi in cui più candidati abbiano gli stessi cognome e nome è necessario indicare anche la data di nascita.

Art. 17 - Votazioni

1. La votazione è valida se viene espresso un numero di voti pari ad almeno la metà dei voti esprimibili. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale può esprimere, inclusi i voti pesati.
2. Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
3. Al termine di ciascuna votazione si procede immediatamente allo scrutinio e quindi alla pubblicazione dei risultati all'albo ufficiale dell'Università per almeno dieci giorni. Degli stessi risultati verrà data tempestiva comunicazione dal Decano al corpo elettorale attraverso posta elettronica.
4. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è provvisoriamente proclamato eletto dal Decano.
5. Avverso lo svolgimento o l'esito delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla data della proclamazione provvisoria.
6. Decorsi i suddetti termini e pronunciatisi il Senato Accademico su eventuali ricorsi, il Decano proclama definitivamente l'eletto.

Art. 18 - Nomina del Rettore e durata del mandato

1. Il Rettore è nominato dal Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è avvenuta l'elezione.
2. L'eletto dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 3. Nel caso di anticipata cessazione del precedente Rettore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per sei anni.
4. Nel periodo intercorrente tra la proclamazione da parte del Decano e l'entrata in carica, il Rettore eletto può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli Organi di cui al Capo I del Titolo II dello Statuto.

Sezione II REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL SENATO ACCADEMICO

Art. 19 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico sono indette dal Rettore ogni quattro anni, con decreto pubblicato all'albo ufficiale dell'Università, almeno trenta giorni prima della data fissata, per le elezioni ordinarie, e almeno 15 giorni prima per le elezioni suppletive. Al decreto è data massima diffusione tramite pubblicazione nel sito web di Ateneo. Le elezioni delle componenti di cui alle lettere a) e b) del comma seguente sono disciplinate dai successivi commi 3 e 4
2. Sono da eleggere nel Senato Accademico:
 - a) nove Direttori di Dipartimento, tre per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche di cui alla Tabella allegata allo Statuto;
 - b) nove docenti, non Direttori di Dipartimento, tre per ciascuna macroarea, tra i quali deve essere eletto solo un professore di prima fascia per ciascuna macroarea; gli eletti non dovranno ricoprire altri incarichi accademici ai sensi dell'art. 13 comma 4 dello Statuto;
 - c) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
 - d) cinque rappresentanti degli studenti, uno dei quali deve essere un dottorando.
3. Le elezioni dei componenti di cui alla lettera a) del comma precedente avvengono successivamente a quelle previste alla lettera b) del comma precedente.
4. Nel caso si rendessero necessarie elezioni suppletive, per dimissioni o cessazione dalla carica dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, il Rettore convoca, tempestivamente e comunque entro un mese dalla cessazione o dalle dimissioni, il corpo elettorale per l'elezione dei nuovi componenti.

Art. 20 - Elettorato

1. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico, di cui all'art. 13 comma 1 dello Statuto, avvengono secondo le modalità previste dall'art. 13 comma 5 dello Statuto. Ciascuno dei Direttori può esprimere una sola preferenza. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 77, comma 4 dello Statuto di Ateneo, per l'elettorato attivo e passivo dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico, si considera come macroarea di afferenza quella a cui afferisce la maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui riveste le funzioni di Direttore.
2. Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 19 del presente regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli afferenti alla rispettiva Macroarea scientifica; l'elettorato attivo per l'elezione dei professori di prima fascia è riservato ai professori ordinari. Dall'elettorato passivo sono esclusi i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010. Ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza.
3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, mentre quello passivo spetta agli appartenenti a detta categoria in servizio e assunti a tempo indeterminato.
4. L'elezione dei rappresentanti degli studenti è disciplinata dal Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui alla Sezione VI del presente Titolo I.
5. La situazione giuridica degli aventi diritto è quella accertabile alla data delle elezioni per l'elettorato attivo e al compimento del termine fissato per il deposito delle candidature per l'elettorato passivo.

Art. 21 - Candidature

1. L'Amministrazione universitaria curerà la compilazione delle liste degli aventi diritto al voto e l'eventuale aggiornamento anche su istanza dell'interessato.
2. Per l'elezione dei rappresentanti in Senato Accademico è richiesta la presentazione di candidature ufficiali. Tali candidature devono essere formalmente presentate a partire dal giorno successivo la data di indizione delle elezioni fino al decimo giorno antecedente le elezioni; ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno trenta elettori per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, da almeno dieci elettori per quanto riguarda il personale docente.
3. Le candidature ufficiali sono rese note al corpo elettorale a mezzo di sito web di ateneo e riportate nelle schede elettorali. In caso di omonimia si riporterà altresì la data di nascita.

Art. 22 - Seggi elettorali

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, per l'elezione dei rappresentanti, con provvedimento rettorale sono costituiti seggi elettorali così composti: a) un professore, con funzione di Presidente; b) un ricercatore; c) un appartenente al personale tecnico amministrativo, anche con funzione di Segretario.
2. La Commissione di seggio opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 23 - Presidi elettorali

1. Qualora le elezioni si svolgessero con modalità elettronica potranno essere costituiti dei presidi elettorali.
2. La lettura dell'esito dello scrutinio telematico sarà coordinato dal preposto Ufficio amministrativo.

Art. 24 - Votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti si tengono in due giorni consecutivi, secondo gli orari stabiliti nel decreto di indizione.
2. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti sono valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto nel caso di elezioni ordinarie e almeno un quinto degli aventi diritto in caso di elezioni suppletive.
3. Le elezioni ordinarie dei Direttori di Dipartimento di cui all'art. 19 comma 2 lettera a) si svolgono in un'apposita seduta della Consulta dei Direttori di Dipartimento, convocata dal Coordinatore o in mancanza dal Decano della Consulta, anteriormente alla data fissata per la prima seduta del Senato Accademico.

Art. 25 - Espressione del voto

1. Per ciascuno dei collegi i votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo, in possesso del rispettivo elettorato passivo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.
2. Il voto per l'elezione dei rappresentanti deve essere espresso mediante apposizione di un segno sull'apposito spazio accanto al nominativo prescelto.

Art. 26 - Scrutinio

Terminate le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti, nel caso di elezioni cartacee, le Commissioni elettorali di seggio procederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni ed alla immediata trasmissione delle schede votate, di quelle non utilizzate, delle liste elettorali e dei verbali alla Commissione Centrale di cui all' art. 28.

Art. 27 - Scrutinio elettronico

1. terminate le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti, l'Ufficio amministrativo preposto procederà allo scrutinio e alla lettura dei relativi risultati.

2. Successivamente, verrà redatto il verbale dei risultati delle elezioni, trasmessi alla Commissione Centrale di cui al successivo art. 28.

Art. 28 - Commissione elettorale Centrale

1. La Commissione elettorale Centrale, nominata con decreto del Rettore, è composta da due professori, di cui uno con funzioni di Presidente, da un ricercatore, da due appartenenti al Personale tecnico amministrativo di cui uno appartenente all'Amministrazione centrale/Ufficio Elettorale anche con funzioni di segretario. La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti.

2. Essa ha il compito di procedere all'esame dei lavori delle Commissioni elettorali di seggio della presente Sezione, alla decisione in via definitiva in merito alla validità o nullità dei voti, compresi quelli contestati, alla collazione dei risultati relativi alle votazioni dei rappresentanti, nel caso di elezione cartacea, nonché all'individuazione degli eletti.

3. La Commissione elettorale Centrale, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità dello svolgimento o l'esito delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice.

4. Al termine dei propri lavori la Commissione elettorale Centrale redige processo verbale, nel quale vengono descritte le varie operazioni ed è fatta menzione delle decisioni adottate.

Art. 29 - Risultati delle votazioni

1. Risultano eletti quali rappresentanti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, per i rappresentanti di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 19 del presente Regolamento, può essere eletto al massimo un ordinario per ciascuna Macroarea scientifica.

2. Nel caso in cui non vi sia alcun professore di I fascia tra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti i primi due candidati e il primo dei professori di I fascia che ha ottenuto maggiori preferenze all'interno della sua categoria.

3. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

4. Entro tre giorni la Commissione Centrale rende pubblici i risultati delle votazioni mediante pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università per almeno dieci giorni.

5. Avverso lo svolgimento o l'esito delle operazioni elettorali è ammesso ricorso ad una Commissione composta dal Rettore, da tre docenti (un docente per ciascuna delle tre Macroaree), e dal Direttore Generale entro le ore 12 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione.

6. La Consulta dei Direttori di Dipartimento designerà quali componenti del Senato Accademico i primi tre Direttori di Dipartimento per ogni macroarea, individuati in base al numero di voti ottenuto. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

Art. 30 - Proclamazione e nomina degli eletti

Decisi gli eventuali ricorsi da parte della Commissione di cui al comma 4, dell'art. 29, il Rettore procede alla proclamazione e nomina degli eletti con decreto rettorale.

Art. 31 - Durata del mandato

1. Il mandato degli eletti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del precedente articolo 19, cessa allo scadere del quadriennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Ogni eletto non può svolgere comunque più di due mandati.

2. Nel caso di dimissioni o di cessazione, l'eletto in Senato Accademico viene sostituito, per lo scorcio del quadriennio, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria. In mancanza di idonei in graduatoria, si procede ad elezioni suppletive, purché lo scorcio del mandato sia pari almeno a 9 mesi.

3. Il mandato degli eletti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19, cessa in ogni caso allo scadere della carica di Direttore di Dipartimento. Conseguentemente i rispettivi corpi elettorali dovranno provvedere ad una nuova elezione ai sensi dei commi 3 e 4 del precedente articolo 19.

Sezione III REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 32 - Individuazione componenti

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della componente studentesca, sono scelti a norma del comma successivo, tra candidature presentate a seguito di avvisi pubblici e successivamente nominati con decreto del Rettore. Essi durano in carica quattro anni solari e sono rinnovabili per una sola volta.

2. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto in tempo utile prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione:

a) il Senato Accademico sceglie cinque componenti, tra tutto il personale strutturato dipendente, espressivi di diverse aree e competenze dell'Ateneo

b) la Consulta del Territorio sceglie, all'interno di un elenco di nominativi individuati dal Rettore sulla base di candidature presentate a norma del comma primo, tre componenti esterni non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo, ruoli dei quali non potranno comunque far parte durante tutta la durata del loro mandato.

Art. 33 - Avvio del procedimento

1. Il Rettore, con proprio decreto assunto preferibilmente almeno tre mesi prima del termine del mandato del Consiglio di Amministrazione, dà avvio al procedimento relativo alla scelta dei componenti di cui al comma 2 del precedente articolo. In tale decreto dovranno essere indicati i requisiti richiesti, conformi a quanto previsto dalla Legge 240/2010 e dallo Statuto e il termine per la presentazione delle domande. Il decreto verrà comunicato a tutto il personale interessato dell'Ateneo, verrà affisso all'albo di Ateneo e pubblicato sul sito web dell'Università.

2. Il decreto dovrà inoltre individuare la composizione della Commissione incaricata, con funzione istruttoria, di verificare il sicuro e documentato possesso dei requisiti richiesti in capo ai singoli candidati.

Art. 34 - Decadenza e cessazione in corso di mandato - Sostituzione

1. Nel caso si rendesse necessario sostituire, per dimissioni o cessazione anticipata dal mandato, uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 32, qualora lo scorcio del mandato sia pari almeno a 9 mesi, il Rettore presenterà, all'organo competente per la designazione, le candidature già agli atti e di cui la Commissione ha accertato il documentato possesso dei requisiti. Qualora non vi fossero candidature idonee, il Rettore riattiverà tempestivamente, e comunque entro un mese dalla data di dimissioni o cessazione, il procedimento di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

2. I componenti nominati a seguito di tale procedimento durano in carica fino alla conclusione del mandato in corso.

Sezione IV REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ATENEO

Art. 35 - Indizione delle elezioni

Il Decano dei componenti del Consiglio della Scuola o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, indice le elezioni del Presidente della Scuola di Ateneo ogni tre anni, entro il terzo mese antecedente alla scadenza, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissioni dello stesso accettate dal Rettore. Le elezioni devono essere indette almeno 15 giorni prima della votazione e deve esserne data comunicazione a tutto il corpo elettorale.

Art. 36 - Elettorato

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno che prestino attività didattica nei corsi di studio coordinati presso la Scuola e non siano componenti del Consiglio della Scuola. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio della Scuola. Le candidature, che non necessitano di sottoscrizioni, devono essere presentate al decano del Consiglio della Scuola almeno 5 giorni prima delle votazioni.

Art. 37 - Validità elezioni ed espressione del voto

Per la validità delle elezioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La votazione avviene a scrutinio segreto e delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale.

Art. 38 - Risultati delle elezioni e proclamazione dell'eletto

1. Il Decano, nominati due scrutatori nel caso di elezioni cartacee, accerta la validità dell'adunanza e procede alle votazioni.
2. Nelle prime due votazioni, per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.
3. In caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
4. Avverso le operazioni elettorali è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla data della proclamazione provvisoria. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Decano.
5. Decorso il suddetto termine e in assenza di ricorsi, l'eletto viene nominato con decreto del Rettore.

Art. 39 - Durata del mandato

1. L'eletto dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.
2. In caso di impedimento le funzioni di Presidente della Scuola sono assunte dal Decano.

Sezione V REGOLAMENTO PER LA STRUTTURA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA - REGOLAMENTO ELETTORALE

PARTE I STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA

Art. 40 - Commissioni scientifiche di Area

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sono costituite dal Senato Accademico n. 17 Commissioni scientifiche di Area.

Art. 41 - Composizione

Ogni Commissione scientifica di Area è composta dal Coordinatore e da un numero di componenti, professori e/o ricercatori, compreso tra 8 e 11. Il Senato Accademico, con apposita delibera, stabilirà la composizione di ciascuna area.

PARTE II REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 42 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle Commissioni scientifiche d'Area sono indette dal Rettore ogni quattro anni con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Il decreto viene pubblicato, oltre che all'Albo Ufficiale, anche al sito web.
3. Per ciascuna delle Aree, articolate in sottoaree, di cui all'art. 41 sono da eleggere: a) il Coordinatore di Area scientifica; b) i Componenti della Commissione scientifica di Area, nel numero indicato all'articolo 41.
4. Per ciascuna delle Aree di cui all'art. 40 è costituito un unico collegio elettorale composto dai professori di prima e di seconda fascia e dai ricercatori. Ciascun elettore può far parte di un solo collegio elettorale.

Art. 43 - Elettorato

1. L'elettorato attivo per la carica di Coordinatore e l'elettorato attivo e passivo per la carica di Componente di cui al comma 2 dell'articolo precedente, spetta a coloro che alla data delle elezioni abbiano assunto servizio nei ruoli di rispettiva appartenenza a seguito di provvedimento di nomina, all'interno dell'area definita dal SSD, ad eccezione dei ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 per quanto riguarda l'elettorato passivo.
2. Coloro che afferiscono a settori scientifico-disciplinari presenti in più Sottoaree, devono segnalare, all'ufficio competente, la Sottoarea di afferenza in relazione all'elettorato passivo per l'elezione dei componenti della Commissione scientifica.
3. Coloro che, ai sensi dell'articolo 29, comma 4 dello Statuto, optano per l'Area cui appartiene la maggioranza del Dipartimento di cui fanno parte, al momento dell'opzione dovranno indicare anche la Sottoarea di afferenza ai fini dell'elettorato passivo.

Art. 44 - Liste elettorali - Candidature

1. A cura dell'Ufficio Elettorale sono compilati e fatti pervenire al Seggio elettorale nel caso di elezioni cartacee, insieme alle schede di votazione, gli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto debbono essere posseduti alla data delle elezioni. Qualora gli aventi diritto al voto non risultino negli elenchi elettorali, devono rivolgersi all'ufficio competente che rilascia loro il certificato di ammissione al voto o, nel caso di elezioni elettroniche, abilita l'utente alla votazione.
3. Le candidature per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica devono essere ufficialmente presentate all'Ufficio competente, o depositate tramite apposita procedura informatica con sistemi di autenticazione che garantiscano l'identità del presentatore, a partire dal giorno successivo alla data di indizione delle elezioni fino al decimo giorno antecedente le medesime. Ogni candidatura deve essere sottoscritta, nel caso di elezioni cartacee, in forma ufficiale da almeno dieci elettori, presso un notaio o presso l'ufficio competente, nel caso di elezioni elettroniche, dal medesimo numero di elettori mediante apposito format nell'ambito della procedura informatica prevista. Per l'elezione dei componenti della Commissione scientifica di Area non è prevista la presentazione di candidature ufficiali. La candidatura per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica è compatibile con quella per componente della Commissione scientifica di Area. I candidati che dovessero risultare eletti ad entrambe le cariche dovranno optare, pena la decadenza dalla carica di componente entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio competente.
4. Le candidature ufficiali per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica sono rese note al corpo elettorale e riportate nelle schede elettorali. In caso di omonimia queste riporteranno anche la data di nascita dei candidati.
5. Il Decano di ciascuna Macroarea dovrà indire un'assemblea di Macroarea prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Art. 45 - Composizione dei seggi elettorali

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 per ogni Area scientifica o gruppo di Aree è costituito, con Decreto rettorale, un Seggio composto da: a) due professori, uno con funzione di Presidente, l'altro di Vicepresidente; b) un ricercatore.

Art. 46 - Espressione del voto

1. Per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica e dei componenti della Commissione scientifica di Area verranno usate due schede distinte; in ciascuna scheda, i votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.
2. Nel caso di votazione cartacea il voto per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica deve essere espresso mediante apposizione di un segno che individui inequivocabilmente il nominativo prescelto. Il voto per l'elezione dei componenti della Commissione scientifica di Area deve essere espresso scrivendo il cognome e, nel caso di non univocità, anche il nome ed eventualmente la data di nascita del candidato prescelto. Nel caso di votazione elettronica, l'elettore dovrà apporre il segno di spunta che individui inequivocabilmente i nominativi prescelti.

3. Per l'elezione dei componenti della Commissione scientifica di Area ciascun elettore può votare per uno qualsiasi dei candidati, indipendentemente dalla Sottoarea di appartenenza dell'elettore e del candidato.

Art. 47 - Scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, nel caso di elezioni cartacee, le Commissioni elettorali di seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni, redigono le graduatorie in base al numero di voti per ciascuna Area e Sottoarea e provvedono senza indugio alla trasmissione delle schede votate, di quelle non utilizzate, degli elenchi elettorali e dei verbali alla Commissione elettorale Centrale di cui al successivo art. 48.

2. Nel caso di elezioni con modalità elettronica, la lettura dell'esito dello scrutinio telematico sarà coordinato dal preposto Ufficio amministrativo che ne redigerà apposito verbale contenente i risultati, da trasmettere alla Commissione elettorale.

Art. 48 - Commissione elettorale Centrale

1. Presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale è costituita la Commissione elettorale Centrale, nominata con Decreto rettorale, composta da un Professore con funzioni di un Presidente e da due docenti. Essa è coadiuvata da un Funzionario dell'Ufficio Elettorale.

2. La Commissione elettorale Centrale a maggioranza si pronuncia su ogni questione insorta e decide su eventuali schede contestate.

3. Essa procede all'esame dei verbali delle Commissioni dei seggi nel caso di elezioni cartacee o del verbale di cui all'art. 27 nel caso di elezioni elettroniche.

4. Al termine dei lavori la Commissione elettorale Centrale redige un verbale, nel quale vengono elencate le varie operazioni effettuate e le decisioni eventualmente adottate.

Art. 49 - Risultati delle votazioni

1. La Commissione elettorale Centrale dichiara eletti quali Coordinatori di Area scientifica coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti all'interno di ciascuna Area scientifica. La stessa Commissione compila le graduatorie dei nominativi votati per ciascuna Sottoarea e dichiara eletti, quali componenti della Commissione scientifica di Area, coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti fino alla concorrenza del numero dei posti previsto per ciascuna Sottoarea. Ciascun eletto afferisce alla Sottoarea sulla base del proprio settore scientifico-disciplinare o della scelta effettuata ai sensi del comma 3 del precedente articolo 43.

2. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di nomina in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale chi è più giovane di età.

3. L'elenco provvisorio degli eletti viene immediatamente pubblicato all'albo ufficiale per almeno dieci giorni.

4. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale può essere presentato ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 50 - Proclamazione e nomina degli eletti

Decisi gli eventuali ricorsi da parte del Senato Accademico, Il Rettore procede alla proclamazione e nomina degli eletti con decreto rettorale.

Art. 51 - Durata del mandato

1. Il mandato degli eletti cessa allo scadere del quadriennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi nella stessa carica. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

2. Nel caso di rinuncia, o di cessazione del Coordinatore di Area scientifica si procede ad elezioni suppletive con le stesse modalità di cui al presente Regolamento.

3. Il componente della Commissione scientifica che rinunci o cessi dalla Sottoarea rappresentata viene sostituito, per lo scorcio del quadriennio, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria.

Sezione VI REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITA' E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 52 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi dell'Università di Padova, di cui alla legislazione vigente sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e mediante manifesti almeno 40 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, sentiti, quanto alla determinazione della data fissata per l'inizio delle votazioni i rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli studenti.

2. Contestualmente alle elezioni di cui al comma 1, sono indette le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli delle Scuole di Ateneo e nel Consiglio degli Studenti ai sensi della legislazione vigente.

3. Le elezioni si svolgono in due giorni consecutivi.

4. Il decreto rettorale indica le rappresentanze per le quali si vota, il numero degli eligendi per ciascuna votazione, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto, il modo di presentazione delle liste ed i requisiti, il numero dei voti di preferenza che si possono esprimere, il calendario delle votazioni.

Art. 53 - Organi delle elezioni

1. Con proprio decreto, il Rettore costituisce la Commissione elettorale Centrale; questa è composta da tre docenti di materie giuridiche.

2. Spetta a detta Commissione elettorale Centrale sovrintendere e controllare le operazioni elettorali nonché decidere sui reclami presentati da uno o più elettori.

Art. 54 - Elettorato attivo

1. Per le elezioni dei 5 rappresentanti nel Senato Accademico sono elettori:

- per quattro seggi: tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio e alle Scuole di Specializzazione;
- per il restante seggio: tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

2. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio, alle Scuole di specializzazione e ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

3. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio della Scuola di Ateneo, nei Consigli dei Corsi di studio e per le rappresentanze elettive nel Consiglio degli Studenti sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio coordinati presso la Scuola di Ateneo.

4. Sono elettori gli studenti iscritti ai corsi di studio, ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, attivati alla data del decreto di indizione, che abbiano formalizzato la loro iscrizione entro il termine finale previsto per la sottoscrizione delle candidature. Per gli studenti dei corsi di studio l'iscrizione deve riferirsi all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni.

Art. 55 - Elettorato passivo

1. Possono essere eletti tutti gli studenti maggiorenni in possesso dell'elettorato attivo per i rispettivi Organi, entro il termine stabilito per il deposito delle candidature. Al seggio riservato ai dottorandi di ricerca in Senato Accademico possono concorrere gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

2. E' inoltre richiesto il godimento dei diritti politici, nel paese in cui lo studente elettore ha cittadinanza ad eccezione degli studenti che sono dichiarati rifugiati politici.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell'Ateneo.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo per un determinato Organo gli studenti che vi abbiano già svolto due mandati consecutivi.
5. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, nel corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni maggiore alla durata legale o normale del corso più uno.

Art. 56 - Rappresentanze da eleggere

1. I rappresentanti da eleggere sono in numero di:

- 5 per il Senato Accademico (di cui 4 studenti e 1 dottorando di ricerca);
- 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- 2 per il Comitato per lo sport universitario;
- 1 per il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
- per le rappresentanze nei Consigli delle Scuole e nei Consigli dei corsi di studio, nella misura del 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore;
- 36 componenti del Consiglio degli Studenti, proporzionalmente eletti come meglio dettagliato all'art. 77;

2. Qualora nel Consiglio della Scuola di Ateneo il numero dei rappresentanti degli studenti, secondo la proporzione di cui ai commi precedenti, sia uguale a uno tale numero viene innalzato a due ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Art. 57 - Liste degli elettori

1. Le liste degli aventi diritto al voto sono consultabili presso l'Ufficio Elettorale a partire dal 40° giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle votazioni e sono automaticamente aggiornate.

2. Lo studente non iscritto nelle liste può regolarizzare la propria iscrizione entro il termine finale per la sottoscrizione delle candidature, per il godimento dell'elettorato attivo e per la sottoscrizione delle liste dei candidati.

Per l'elettorato passivo lo studente può regolarizzare la propria iscrizione entro il termine finale per la presentazione delle candidature.

3. Avverso la formazione delle liste elettorali od il rifiuto d'inclusione in esse, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale.

Art. 58 - Candidature

1. Le liste di candidati, contraddistinte da un simbolo o logo e da una denominazione o sigla e con il numero di candidati non superiore a quello degli eligendi o non superiore a quattro nel caso in cui siano disponibili meno di cinque seggi, debbono essere depositate dal presentatore nei luoghi e con le modalità stabilite nel Decreto rettorale d'indizione. Per il Consiglio degli Studenti, il numero di candidature non è limitato agli eligendi.
2. Il presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale; egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal Regolamento per conto della lista. Il presentatore deve risultare regolarmente iscritto, all'atto di deposito della lista, per l'anno accademico nel quale sono indette le votazioni. Egli è altresì il primo sottoscrittore della medesima lista e non può essere candidato.
3. Qualora la denominazione o sigla e/o il simbolo o logo di una lista siano confondibili con quelli di una lista presentata in precedenza ovvero appaiano scorretti o sconvenienti, la Commissione elettorale centrale invita il rappresentante a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
4. Uno studente non può essere candidato in più di una lista.

Art. 59 - Sottoscrizioni delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista depositata deve essere sottoscritta da parte di più elettori, in numero non inferiore a:
 - 50 per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, con l'eccezione delle liste di dottorandi per l'elezione del rappresentante in Senato Accademico, per cui il numero di sottoscrizioni richieste è 20;
 - 25 per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli delle Scuole di Ateneo valevoli contestualmente anche per l'elezione del Consiglio degli Studenti, come stabilito dal successivo art. 77;
 - 15 per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli dei Corsi di studio.
2. La sottoscrizione deve avvenire, per via informatica, con le modalità e secondo il calendario stabilito nel decreto rettorale d'indizione.
3. I sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione, debbono essere regolarmente iscritti per l'Anno Accademico per il quale sono indette le votazioni. Il sottoscrittore non può essere candidato né può sottoscrivere altre liste per lo stesso Organo.

Art. 60 - Rappresentanti di lista

Entro 5 giorni dalla data delle votazioni il presentatore comunicherà all'Ufficio elettorale l'elenco dei rappresentanti di lista che potranno essere presenti presso i seggi. Tale numero non potrà superare l'unità per seggio. Detti rappresentanti hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio cartaceo o lettura telematica degli esiti dello stesso, durante tutta la loro durata, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Art. 61 - Modalità di deposito e di sottoscrizione delle liste dei candidati

1. Le dichiarazioni d'accettazione delle candidature e di deposito delle stesse da parte del presentatore, debbono essere sottoscritte secondo quanto disposto dal Decreto rettorale di indizione.
2. Spetta all'Ufficio elettorale il controllo della regolarità delle candidature e del deposito delle liste.
3. Qualora i dati documentati non risultassero veritieri, le candidature saranno dichiarate nulle dalla Commissione elettorale centrale, salvo ogni altra sanzione disciplinare.
4. Qualora il numero di sottoscrizioni valide sia inferiore al numero richiesto, tutta la lista è considerata nulla.

Art. 62 - Numerazione delle liste dei candidati

1. terminate le operazioni di deposito e di sottoscrizione delle liste la Commissione elettorale centrale attribuisce per sorteggio a ciascuna lista dei candidati un numero d'ordine progressivo, iniziando dalle liste presenti per le votazioni delle rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario, e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e proseguendo con le liste presenti nelle elezioni delle rappresentanze nei Consigli della Scuola di Ateneo, quindi con le altre.
2. Le liste presenti per l'elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario mantengono la stessa numerazione anche per gli altri collegi elettorali.
3. In assenza di lista per l'elezione della rappresentanza nel Senato Accademico vale come ordine di numerazione quella relativa al Consiglio di Amministrazione, in mancanza della rappresentanza sia in Senato Accademico che in Consiglio di Amministrazione, vale come ordine quella relativa al Comitato per lo sport universitario, in mancanza anche della rappresentanza nel Comitato per lo sport universitario, vale come ordine quella relativa al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 63 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione d'opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste uguali spazi per pubblicazioni al suo interno.
3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 64 - Manifesto elettorale, costituzione dei seggi

1. Almeno otto giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Rettore rende note, con idonei mezzi, le candidature per le elezioni delle varie rappresentanze, la costituzione e l'ubicazione dei seggi o presidi, se costituiti, in caso di votazioni elettroniche, facendo in modo che tale ubicazione favorisca la massima affluenza alle votazioni.
2. Il seggio, si compone di due appartenenti al personale amministrativo dell'Università, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, e di uno studente designato dal Consiglio degli studenti. In mancanza di tale designazione o in caso di impossibilità da parte di uno degli studenti designati, il componente studente verrà sostituito da un appartenente al personale amministrativo. In caso di necessità, su richiesta del Presidente del seggio, potranno essere destinati dal Direttore Generale, a coadiuvare le commissioni nell'espletamento delle operazioni di loro pertinenza, appartenenti al personale amministrativo individuati dall'Ufficio elettorale.
3. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato all'elezione. 4. Il presidio, ove costituito, si compone di due unità di personale tecnico – amministrativo.
5. Per la validità delle operazioni elettorali, nel caso di votazione cartacea, debbono essere presenti almeno il Presidente o il Segretario del seggio; il Segretario è considerato componente del seggio a tutti gli effetti.
6. Ogni lista ha diritto ad essere presente nel seggio con una rappresentanza, come disposto all'articolo 60 del presente Regolamento.
7. L'Ufficio Elettorale provvede ad assegnare, su conforme indicazione dei rappresentanti di lista, i delegati presso i vari seggi, dandone comunicazione al rispettivo Presidente.
8. Le operazioni preliminari relative alla costituzione dei seggi iniziano nel pomeriggio precedente il primo giorno delle votazioni.
9. Il Presidente del seggio è responsabile dell'ordinato svolgimento dell'adunanza e può, in caso di necessità, chiedere all'Ufficio elettorale l'intervento delle forze dell'ordine all'interno del seggio.
10. I locali adibiti a seggio debbono essere muniti di idonee chiusure e l'ingresso, al termine d'ogni giornata, deve essere sigillato dal Presidente che ne verificherà l'integrità alla riapertura.

Art. 65 - Ammissione degli elettori al voto

1. Sono ammessi a votare gli studenti iscritti nelle liste degli elettori nonché coloro che, non iscritti in tali liste, nel caso di votazioni espletate in modalità cartacea, si presentino a votare con un certificato di iscrizione all'Università, rilasciato dalla Segreteria studenti o dagli appositi sportelli automatici. Nel caso di elezioni espletate in modalità informatica, questi ultimi verranno abilitati dall'Ufficio Elettorale dopo i dovuti controlli.

2. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libretto universitario, di altro idoneo documento di riconoscimento o secondo le modalità digitali indicate nel decreto di indizione del Rettore.

Art. 66 - Espressione del voto

1. Il voto è personale e segreto.

2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista. Potrà esprimere inoltre:

- una sola preferenza per l'elezione della rappresentanza nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio e nel Consiglio degli Studenti;

- le preferenze per l'elezione delle rappresentanze in seno ai Consigli delle Scuole di Ateneo ed ai Consigli dei Corsi di studio sono pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere e comunque non superiori a 3.

3. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina dal Presidente del seggio o suo delegato.

Art. 67 - Pubblicità e tutela delle operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali sono pubbliche. Il Presidente di seggio regola l'ingresso nella sala delle votazioni.

2. Nessuno può recarsi nella sede dei seggi o presidi, né sostare in prossimità di essi, munito di mezzi atti ad offendere.

3. E' vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di propaganda o di pressione anche verbale sugli elettori in prossimità del seggio o presidio.

Art. 68 - Operazioni di scrutinio per le elezioni cartacee

1. Le operazioni di scrutinio presso i seggi avvengono entro il giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto.

2. Le schede vengono scrutinate nel seguente ordine:

- Elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Comitato per lo sport universitario;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio;
 - Elezioni delle rappresentanze nei Consigli delle Scuole di Ateneo;
 - Elezioni delle rappresentanze nei Consigli dei Corsi di studio.
3. I risultati della votazione sono trascritti nell'apposito verbale.
4. Non appena concluse le operazioni di scrutinio il Presidente avrà cura di inviare all'Ufficio elettorale il verbale e le schede di votazione.

Art. 69 - Scrutinio elettronico

1. terminate le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti, l'Ufficio amministrativo preposto procederà allo scrutinio e alla lettura dei relativi risultati. Successivamente, verrà redatto apposito verbale, che verrà trasmesso alla Commissione Centrale di cui all'art. 48.
2. Le schede vengono scrutinate nel seguente ordine:
- Elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Comitato per lo sport universitario;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio;
 - Elezioni delle rappresentanze nei Consigli delle Scuole di Ateneo;
 - Elezioni per le rappresentanze nel Consiglio degli Studenti;
 - Elezioni delle rappresentanze nei Consigli dei Corsi di studio.

Art. 70 - Nullità delle schede e dei voti

1. E' nullo il voto espresso per più di una lista. Sono nulle le preferenze espresse per persona che non sia candidato, o per candidati di liste diverse da quella prescelta. Sono altresì nulle tutte le preferenze qualora il loro numero sia eccedente quello stabilito.
2. Ove l'elettore non abbia indicato una lista, il voto è attribuito a quella di appartenenza del candidato o dei candidati indicati come preferenze.
3. Il delegato di lista presso il seggio o può contestare la regolarità delle schede o l'attribuzione di voti.

4. Sulle contestazioni decide in prima istanza la Commissione elettorale del seggio. Del reclamo e della decisione è fatta menzione nel verbale del seggio.

5. Circa le schede contestate e non assegnate decide la Commissione elettorale centrale.

Art. 71 - Accertamento dei votanti e computo dei voti

1. Sulla scorta dei verbali di ciascun seggio la Commissione elettorale centrale provvede alla collazione dei dati, in caso di votazioni cartacee, e accerta preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione secondo l'ordine di cui all'art. 69, comma 2.

2. Qualora siano state raggiunte le percentuali minime di elettori, previste dalla legislazione vigente, si procede, in caso di votazioni cartacee, a sommare i voti assegnati a ciascuna lista. Si decidono quindi i reclami presentati e si provvede a sommare i voti convalidati o a detrarre i voti annullati. Per quanto riguarda le rappresentanze in tutti gli Organi dell'Università, allorché le percentuali minime di elettori previste dalla legislazione vigente non siano state raggiunte, le rappresentanze si riducono proporzionalmente, facendo corrispondere il numero massimo dei seggi previsto alla percentuale minima richiesta e ricalcolando il numero dei seggi da attribuire in proporzione alla percentuale effettivamente raggiunta; le frazioni si arrotondano per difetto.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista, intesa come somma delle preferenze, successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi da attribuire nell'organo, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.

4. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, considerando sino alla seconda cifra decimale, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nell'organo e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

5. Si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista. Questi sono dichiarati eletti nell'ordine, fino a concorrenza dei seggi attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze compreso il valore zero è eletto il più anziano di corso svolto presso l'Ateneo e a parità di corso il più giovane di età. Nel caso di Consigli di corso di studio aggregati l'anzianità di corso si intende riferita esclusivamente ai corsi ricompresi nel Consiglio di corso di studio da eleggere. Nelle elezioni del Senato Accademico il seggio riservato al dottorando viene assegnato alla lista più votata. Si conteggiano quindi i voti di preferenza all'interno della suddetta lista e il dottorando più votato risulta eletto. Qualora nessuna lista sia stata presentata per il seggio riservato ai dottorandi, lo stesso è assegnato agli studenti e concorre alla ripartizione di cui al comma 3.

A parità di numero di preferenze compreso il valore zero è eletto il più anziano di ciclo, a parità di ciclo il più giovane di età.

Art. 72 - Proclamazione degli eletti

1. Avverso le decisioni della Commissione elettorale centrale, qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale.
2. Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore proclama i risultati con proprio decreto reso pubblico mediante pubblicazione all'albo.
3. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio sono successivamente nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

Art. 73 - Durata del mandato

1. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la proclamazione; essi durano in carica fino alla proclamazione degli eletti nelle elezioni successive.
2. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo a seguito di applicazione di sanzione disciplinare o di perdita dello status di studente o qualora il numero di iscrizioni superi la durata normale del corso più uno da parte di uno degli eletti, il Rettore con proprio decreto dichiara la decadenza e chiama a sostituirlo colui che lo segue in graduatoria. Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato, nel caso in cui consegua la laurea triennale, qualora si reimmatricoli ad un Corso di laurea magistrale entro sei mesi dal conseguimento del titolo. Per i rappresentanti in Consiglio delle Scuole di Ateneo o Consiglio dei Corsi di studio l'iscrizione alla laurea magistrale deve avvenire nell'ambito della loro rappresentanza.
3. I rappresentanti eletti sono nominati in seno agli Organi dell'Università con decreto rettorale.

Art. 74 - Sanzioni disciplinari

Chiunque con qualsiasi mezzo turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle elezioni, o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente.

Sezione VII REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 75 - Indizione delle elezioni

1. Il Consiglio degli Studenti è composto da:
 - a) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;
 - b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Università;

- c) i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;
 - d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (ESU) di Padova;
 - e) 36 rappresentanti degli studenti delle Scuole di Ateneo;
 - f) un rappresentante degli studenti con disabilità.
2. Le elezioni dei 36 rappresentanti di cui al comma 1 lettera e) e del rappresentante degli studenti per l'Area Disabilità e inclusione, sono indette dal Rettore, con proprio decreto pubblicato all'Albo ufficiale e mediante manifesti contestualmente all'elezione degli Organi maggiori.
3. Il decreto rettorale indica le rappresentanze per le quali si vota, i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto e il calendario delle votazioni.

Art. 76 - Commissione elettorale

Spetta alla Commissione elettorale costituita per le elezioni degli studenti negli Organi dell'Università la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali e la decisione sui reclami presentati da qualunque elettore.

Art. 77 - Consiglio degli Studenti - Rappresentanti da eleggere ed elettorato

1. L'elettorato attivo e passivo per i 36 componenti elettivi del Consiglio degli Studenti è rappresentato dagli studenti iscritti ai Corsi di studio coordinati da ciascuna Scuola.
2. La candidatura al Consiglio della Scuola comporta automaticamente anche la candidatura al Consiglio degli studenti e la procedura di sottoscrizione è unica per entrambe.
3. I requisiti e i termini per la candidatura e la relativa sottoscrizione sono quelli previsti per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole di Ateneo.
4. I 36 seggi da coprire sono individuati proporzionalmente per ciascuna Scuola in base al numero degli iscritti ai Corsi di studio coordinati dalla Scuola medesima, sul totale degli iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo. Il totale è rilevato all'inizio dell'anno accademico a cui si riferiscono le votazioni. I seggi attribuiti a ciascuna Scuola saranno determinati, in base al rapporto tra il numero degli studenti iscritti alla medesima ed il quoziente ottenuto dividendo il numero totale degli Studenti iscritti all'Ateneo di Padova per i 36 seggi previsti per l'Organo di elezione. I seggi residui non attribuiti sulla base di tale operazione sono assegnati alle Scuole in funzione dei maggiori resti.
5. A ciascuna Scuola va attribuito almeno 1 seggio sulla base delle preferenze ottenute dalle liste e secondo il criterio di cui all'art. 71 commi 3 e 4.
6. Il rappresentante eletto che sia anche componente di diritto del Consiglio, viene sostituito dal successivo nell'ordine di elezione della lista.
7. Ciascun elettore può esprimere un solo voto.

Art. 78 - Rappresentante degli Studenti per l'Area disabilità e inclusione

1. Per il rappresentante degli studenti per l'Area Disabilità e inclusione, che verrà eletto contestualmente all'elezione degli organi maggiori, l'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Studio in possesso di un certificato di disabilità depositato presso l'Ateneo, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, o di certificato attestante la presenza di un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA); l'elettorato passivo spetta ai medesimi studenti, con l'esclusione dei candidati eletti o in graduatoria per gli Organi maggiori.
2. I termini e le modalità di candidatura sono disciplinati dal decreto di indizione ed è possibile esprimere un'unica preferenza.

Sezione VIII REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO E PER LA DESIGNAZIONE NELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Art. 79 - Rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è integrato da una rappresentanza degli studenti ai sensi dell'art. 47 comma 3 dello Statuto.
- 2 L'elettorato attivo e passivo è costituito dai rappresentanti degli studenti dei consigli di Corso di studio che hanno quel Dipartimento come Dipartimento di riferimento.
3. Nel caso di corsi di studio a rilevante valenza interdipartimentale l'elettorato attivo e passivo viene esercitato, oltre che nel Dipartimento di riferimento, anche nei Dipartimenti associati. Per i Dipartimenti delle Scienze mediche sono considerati tra i rappresentanti degli studenti anche i rappresentanti degli Specializzandi afferenti alle Scuole di specializzazione della medesima area ai quali si riserva una rappresentanza pari a due studenti da eleggere tra i rappresentanti degli specializzandi nelle Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento.
4. Qualora un Dipartimento non sia di riferimento ad alcun Corso di studio, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti dei Consigli di Corso di studio della Scuola di Ateneo in cui il Dipartimento è raggruppato. In questo caso viene considerata la Scuola in cui il Dipartimento eroga la maggior quantità di didattica.

Art. 80 - Commissione elettorale

Spetta alla Commissione elettorale costituita per le elezioni degli studenti negli Organi dell'Università la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali e la decisione sui reclami presentati da qualunque elettore.

Art. 81 - Seggio elettorale

1. Per lo svolgimento delle operazioni di voto il Rettore costituisce con proprio decreto un unico Seggio presso il Palazzo Centrale o presidi, se costituiti, in caso di votazioni elettroniche; il Seggio si compone di due professori, di cui uno con funzioni di Presidente, e di un appartenente al personale tecnico amministrativo in qualità di Segretario.
2. Compito del Seggio è curare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, procedere al relativo scrutinio e alla compilazione del verbale. terminate le operazioni il Seggio consegna il materiale elettorale alla Commissione elettorale.
3. Il presidio ove costituito si compone di due unità di personale tecnico-amministrativo.

Art. 82 - Calendario delle votazioni

Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento si svolgono nel giorno e secondo gli orari previsti nel decreto di indizione.

Art. 83 - Espressione del voto

1. Il voto va espresso indicando sulla scheda il nome e cognome di uno tra gli studenti eleggibili. In caso di elezioni cartacee, il voto espresso mediante l'indicazione del solo cognome è ritenuto valido qualora non sussistano casi di omonimia.
2. Per ciascuno dei collegi i votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.
3. Le preferenze sono pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere e comunque non superiori a 3.

Art. 84 - Operazioni di scrutinio per le elezioni cartacee

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto il seggio procede allo scrutinio e alla compilazione del verbale.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche; chiunque tra gli studenti eleggibili può, durante tali operazioni proporre al Presidente del Seggio reclami e far verbalizzare le proprie osservazioni.

Art. 85 - Scrutinio elettronico

1. terminate le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti, l'Ufficio amministrativo preposto procederà allo scrutinio e alla lettura dei relativi risultati.
2. Successivamente verrà redatto il verbale dei risultati delle elezioni.

Art. 86 - Risultati delle votazioni

1. terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale si riunisce per procedere all'esame del verbale, alla decisione sugli eventuali reclami presentati e sull'attribuzione di eventuali voti contestati.
2. Risultano eletti gli studenti che abbiano ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti precede il più anziano di ciclo e in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
3. Avverso le decisioni della Commissione elettorale qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati.

Art. 87 - Proclamazione e nomina degli eletti

Decisi gli eventuali ricorsi da parte del Senato Accademico, Il Rettore proclama e nomina con decreto rettorale gli eletti.

Art. 88 - Durata del mandato

1. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la nomina; essi durano in carica fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive.
2. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti è nominato in sua sostituzione il primo dei non eletti.

Art. 89 - Elezioni suppletive

1. Solo nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui al comma 2 del precedente articolo, laddove venga a mancare il quorum strutturale per il funzionamento dell'organo o venga inficiata la validità delle riunioni e/o deliberazioni, a fronte della previsione di maggioranza qualificate, possono essere indette elezioni suppletive per il collegio per il quale risultino mancanti candidati non eletti.
2. Dette elezioni sono svolte nell'arco di una giornata.

Art. 90 - Rappresentanze nelle Commissioni paritetiche delle Scuole di Ateneo

1. Presso ciascuna Scuola di Ateneo è istituita almeno una Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Le rappresentanze studentesche nelle Commissioni paritetiche docenti – studenti delle Scuole di Ateneo sono nella misura pari ai docenti nominati in dette commissioni, tra questi comprendendo il Presidente del Consiglio della Scuola. I rappresentanti degli studenti verranno designati dalle componenti studentesche del Consiglio della Scuola tra gli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati presso la Scuola e verranno nominati nelle Commissioni paritetiche dal Consiglio della Scuola stesso.
3. Gli studenti nominati dovranno appartenere, se possibile, a corsi di studio diversi.
4. Il mandato è biennale. Gli studenti designati restano in carica sino alla successiva designazione.

Sezione IX REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 91 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di specializzazione sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio Decreto.
2. Il Decreto Rettorale stabilisce il calendario di svolgimento delle elezioni, le modalità di espletamento delle medesime e il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascuna Scuola. A tale provvedimento, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, viene data immediata ampia diffusione.
3. La data, il luogo e l'orario delle singole votazioni, sono resi noti agli interessati da ciascun Direttore di Scuola.

Art. 92 - Elettorato

1. Hanno elettorato attivo tutti gli studenti che abbiano formalizzato la loro iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni, ad una scuola di specializzazione attivata alla data del decreto di indizione.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, nel corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni maggiore alla durata legale o normale del corso più uno.

Art. 93 - Rappresentanze da eleggere

1. La rappresentanza degli studenti specializzandi è prevista pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore e comunque in numero non inferiore al numero degli anni di corso che la Scuola prevede.
2. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare e comunque non superiore a tre.

Art. 94 - Seggi elettorali

1. Qualora lo si ritenga opportuno, Il Rettore designa una Commissione elettorale di seggio o presidio.

Art. 95 - Votazioni

1. Le votazioni si svolgono di norma in una giornata, secondo le modalità e il calendario stabiliti dal Decreto rettorale di indizione.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 96 - Risultati delle votazioni

1. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più anziano di corso; in caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane di età.
2. I risultati delle votazioni vengono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo per almeno dieci giorni. La graduatoria degli eletti deve essere tempestivamente inviata ai competenti Uffici dell'Amministrazione.
3. Avverso i risultati è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Direttore della Scuola e all'Ufficio competente.

Art. 97 - Proclamazione e nomina degli eletti

Decisi gli eventuali ricorsi da parte del Senato Accademico, il Rettore proclama e nomina con decreto rettorale gli eletti.

Art. 98 - Durata del mandato

1. Gli eletti durano in carica per il biennio accademico cui si riferiscono le elezioni e, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive.
2. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi.
3. In caso di rinuncia da parte di un eletto, o di sua cessazione dalla qualifica di studente, gli subentra il primo che lo segue nella graduatoria.

Sezione X REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO

Art. 99 - Indizione delle elezioni

Ogni quattro anni, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente del Consiglio dei Corsi di studio, ovvero entro 30 giorni dalle dimissioni dello stesso accettate dal Rettore, il Decano dei professori ordinari appartenenti al Consiglio dei Corsi di studio, indice le elezioni del Presidente, stabilendo le modalità ed il calendario di eventuali successive votazioni e ballottaggio.

Art. 100 - Elettorato

1. Il Presidente è eletto da tutti i componenti il Consiglio dei Corsi di studio tra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio stesso. Ai sensi dell'art. 40 comma 5 dello Statuto fa parte del Consiglio di Corso di studio un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto al loro interno dai rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio del Dipartimento a cui fa riferimento il corso.

2. Nel caso di Corsi interateneo con Atenei stranieri, le funzioni previste dall'art. 40 dello Statuto di Ateneo vengono assunte da:

- un Consiglio di Corso di studio in composizione ristretta (CCSR), composto da:
 - a) i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli erogati presso l'Università di Padova, ivi compresi i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o modulo;
 - b) una rappresentanza degli studenti nei termini previsti dall'articolo 5, comma 3 dello Statuto;
 - c) un rappresentante del personale tecnico amministrativo, secondo le modalità previste dall'art. 100 comma 1 del presente Regolamento.
- un Consiglio di Corso di Studio in composizione allargata (CCSA), composto da:

a) i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli erogati presso l'Università di Padova, ivi compresi i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o modulo;

b) un docente rappresentante per ciascuna Università straniera presso la quale venga erogata attività didattica;

c) una rappresentanza degli studenti nei termini previsti dall'articolo 5, comma 3 dello Statuto;

d) un rappresentante del personale tecnico amministrativo secondo le modalità previste dall'art. 100 comma 1 del presente Regolamento.

3. Il Consiglio di Corso di studio in composizione ristretta delibera in merito alle procedure di assicurazione della qualità e progettazione dell'offerta didattica previste dalla normativa internazionale, nazionale e dalle deliberazioni degli organi di Ateneo, compresa la proposta annuale di incarichi didattici su insegnamenti erogati presso la sede dell'Università di Padova e la gestione delle attività didattiche e di servizio agli studenti.

4. Il Consiglio di Corso di studio in composizione allargata esercita le competenze previste dall'art. 40 dello Statuto che non rientrano tra quelle elencate al comma 3, compresa l'elezione del Presidente che, in caso di dimissione, viene indetta dal Decano dei professori ordinari del Consiglio dei Corsi di studio individuato tra i membri dell'Università di Padova.

Art. 101 - Seggio elettorale

1. Il Decano può costituire un presidio.

2. Nel caso di votazioni cartacee il Decano provvede alla costituzione di un apposito Seggio elettorale. La Commissione è costituita da tre componenti; le funzioni di Presidente sono svolte dallo stesso Decano o da altro docente da lui incaricato; le funzioni di Segretario sono svolte dal Professore di ruolo più giovane di nomina; a parità di anzianità di nomina svolge le funzioni di Segretario il più giovane di età.

Art. 102 - Votazioni

1. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella successiva.

2. Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e di almeno un terzo in seconda votazione.

3. Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori procedono alla verifica della validità della votazione; si procede quindi allo spoglio delle schede.

4. In caso di mancata elezione si procede, secondo il calendario stabilito, ad una seconda votazione; qualora la seconda votazione non dia esito positivo, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Art. 103 - Risultato delle votazioni e proclamazione dell'eletto

1. Ultimato lo scrutinio, che abbia dato esito positivo, il Decano proclama provvisoriamente eletto il Presidente.
2. Avverso lo svolgimento o l'esito delle operazioni elettorali è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla data della proclamazione provvisoria. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Decano.
3. Decorso il suddetto termine e in assenza di ricorsi, la proclamazione dell'eletto da parte del Decano diviene definitiva. Il Senato Accademico, pronunciato su eventuali ricorsi, proclama definitivamente l'eletto o dispone che si proceda a nuove elezioni.

Art. 104 - Nomina del Presidente e durata del mandato

1. Il Presidente del Consiglio dei Corsi di studio è nominato dal Rettore ed entra in carica, salvo non sia diversamente disposto dal decreto di nomina, all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.
2. L'eletto dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Sezione XI REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Art. 105 - Indizioni elezioni

Il Direttore uscente, o in sua assenza il Decano, indice con congruo preavviso l'elezione del Direttore.

Art. 106 - Elettorato attivo

L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio della Scuola in composizione limitata ai professori e ricercatori, ai rappresentanti dei medici in formazione specialistica e ai Dirigenti delle Unità Operative delle Strutture Sanitarie della rete formativa, o strutture assimilabili del territorio, che abbiano assunto il titolo di "Professore a contratto"; questi ultimi concorrono all'elettorato attivo con voto pesato in misura pari al 30% del Consiglio della Scuola nella suddetta composizione. Per la validità della votazione è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 107 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo dell'Ateneo, sede amministrativa della Scuola, il cui settore scientifico disciplinare è di riferimento della Scuola.
2. Nel caso in cui la Scuola abbia multipli settori disciplinari di riferimento può essere eletto un professore di ruolo dell'Ateneo sede amministrativa della Scuola appartenente ad uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia specialistica della Scuola stessa.
3. Per esigenze particolari e per non più di un mandato può essere eletto un professore di ruolo dell'Ateneo sede amministrativa della Scuola appartenente ad un settore scientifico disciplinare identificato come affine a quello della Scuola, secondo quanto previsto dall'allegato D, del Decreto Ministeriale 4/10/2000 pubblicato nella G.U. 249 del 24/10/2000, supplemento n. 175.
4. Non è ammessa la contemporanea direzione di più Scuole di tipologie specialistiche diverse.

Sezione XII REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL TERRITORIO

Art. 108 - Richiesta delle designazioni

1. La Consulta del Territorio è costituita ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto.
2. Ogni quattro anni, di norma, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione:
 - a) individua gli Enti di cui alle lettere da f) a j) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto;
 - b) provvede a definire l'importo e ad individuare gli Enti di cui alla lettera k) del predetto comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto.
3. Il Rettore provvede altresì a inoltrare agli Enti di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, la richiesta di designazione di una rosa di almeno tre nomi, possibilmente concordata all'interno di ciascun gruppo di Enti di cui alle lettere da f) ad j) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto.
4. Inoltre, il Rettore invita gli Enti di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto ad indicare il proprio rappresentante nella Consulta del Territorio, secondo le prescrizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 23 dello Statuto. Inoltre invita gli Enti di cui alla lettera k) ad indicare il proprio rappresentante.
5. Tutte le designazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere completate entro la fine del terzo mese antecedente alla scadenza. Qualora ciò non avvenisse per qualcuno degli enti interessati, si darà atto della mancata designazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 dello Statuto.

Art. 109 - Costituzione della Consulta del Territorio

1. Successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 108 e, comunque entro il mese antecedente la scadenza del mandato, il Senato Accademico provvede a prendere atto dei rappresentanti degli Enti di cui alle lettere da a) ad e) e lettera k) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto e a scegliere il rappresentante per ciascuno dei gruppi di Enti di cui alle lettere da f) ad j) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto.
2. Il Rettore, con proprio Decreto provvede a nominare i componenti della Consulta del Territorio per il successivo quadriennio accademico.

Art. 110 - Insediamento della Consulta del Territorio

1. Il Rettore, entro il mese successivo al Decreto di nomina, insedia la Consulta del Territorio con la prima riunione dei componenti.
2. Nella riunione di insediamento la Consulta procede alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente. L'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti nominati con il Decreto Rettorale. E' eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione, il maggior numero di voti nella seconda votazione.
3. Sulla base dei risultati dello scrutinio il Rettore proclama il Presidente eletto, che assume immediatamente la carica e, quindi, la presidenza della stessa seduta di insediamento.

Art. 111 - Durata e decadenza dei componenti

1. I componenti della Consulta per il Territorio durano in carica per un quadriennio accademico e possono essere rinnovati senza limite al numero dei mandati.
2. In caso di cessazione o dimissioni di uno dei componenti di cui alla lettera da a) a e) del comma 1 dell'art. 23 dello Statuto, il legale rappresentante dell'ente di riferimento provvederà ad indicare il nuovo rappresentante.
3. In caso di cessazione o dimissioni di uno dei componenti di cui alla lettera da f) a j) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto, qualora lo scorcio del mandato sia pari almeno a 9 mesi, il Rettore presenterà al Senato le candidature già agli atti di cui è stato accertato il documentato possesso dei requisiti.
In mancanza di candidature idonee, si provvederà a richiedere al gruppo di Enti interessato l'indicazione di una nuova rosa di almeno tre nomi. Successivamente si procede alla nomina del nuovo componente della Consulta del Territorio.
4. Per gli enti di cui alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 23 dello Statuto, nel caso in cui il rappresentante legale ne comunichi la sostituzione, il componente originariamente nominato decadrà e con Decreto Rettorale sarà nominato il nuovo rappresentante, previa presa d'atto da parte del Senato Accademico.

5. Nel caso di decadenza o cessazione del Presidente della Consulta del Territorio, il Rettore provvederà a convocare la stessa Consulta per procedere alla elezione del nuovo Presidente.

Sezione XIII REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 112 - Funzione del Consiglio del personale tecnico amministrativo

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio del personale tecnico amministrativo ha funzioni consultive e propositive.

Art. 113 - Indizione delle elezioni

Le elezioni vengono indette dal Rettore, di norma contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico.

Art. 114 - Elettorato passivo

I componenti sono eletti da tutto il personale tecnico amministrativo tra il personale tecnico amministrativo di ruolo.

Art. 115 - Incompatibilità

1. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei soggetti sindacali ammessi alla contrattazione nazionale e decentrata.

2. Qualora un componente venga eletto contemporaneamente come rappresentante sia in Senato Accademico che nel Consiglio del personale tecnico amministrativo, deve optare per una delle due rappresentanze entro dieci giorni dall'individuazione degli eletti. Decorso tale termine decade automaticamente da ambedue le rappresentanze.

Art. 116 - Sostituzioni e decadenza

1. In caso di dimissioni o cessazione dalla categoria del personale tecnico amministrativo, l'eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, con il primo dei non eletti fino ad esaurimento della graduatoria. In caso di esaurimento della graduatoria, si applica l'articolo 76 dello Statuto.
2. Nel caso di esaurimento della graduatoria e in caso di dimissione contestuale della maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio decade entro 2 mesi, previa dichiarazione della decadenza con apposito decreto rettorale e conseguente indizione di nuove elezioni, esclusivamente qualora sia venuto meno il quorum strutturale per il valido funzionamento dell'organo.

Art. 117 - Funzionamento

1. Hanno titolo a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti in Senato Accademico. Le decisioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Consiglio nello svolgimento della propria attività si attiene ai principi di massima trasparenza e condivisione dei momenti decisionali, provvedendo alla diffusione delle informazioni e dei dati a propria disposizione, anche per via telematica. L'Amministrazione garantisce l'autonomia dell'organo e gli strumenti per il suo funzionamento.
3. Il regolamento che dispone le norme relative al funzionamento interno del Consiglio è deliberato dall'organo medesimo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e sottoposto all'approvazione dei competenti organi di Ateneo.

TITOLO II DIPARTIMENTI E CENTRI

CAPO I DIPARTIMENTI DELL'ATENEO

Art. 118 - Funzioni e composizione dei dipartimenti

1. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, i Dipartimenti sono articolazioni interne dell'Università deputate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti con personale docente in convenzione con il Servizio sanitario nazionale svolgono le attività assistenziali coordinandole con le restanti attività istituzionali.
2. Nel perseguimento dei fini della qualità della ricerca e della didattica, della semplificazione dell'articolazione interna dell'Università, di efficienza e di efficacia, a ciascun Dipartimento devono far capo non meno di 40 docenti afferenti a settori scientifico disciplinari ritenuti dal Senato Accademico omogenei e comunque coerenti con il progetto scientifico e formativo.

3. Il Senato Accademico definisce gli strumenti, comunque diversi da maggiori allocazioni di budget docenza, attraverso i quali favorisce l'afferenza di un numero di docenti significativamente superiore alle 40 unità.

Art. 119 - Istituzione, attivazione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, su parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera l'istituzione, la modificazione e la soppressione dei Dipartimenti.

2. Per la istituzione e il mantenimento dei Dipartimenti il numero minimo di docenti è di 40 unità.

3. Nel caso in cui un Dipartimento dell'Ateneo scenda nel numero degli afferenti sotto la soglia minima prevista dalla legge, entro un mese il Senato Accademico esprime al Consiglio di Amministrazione un parere in ordine alla necessaria riorganizzazione dipartimentale che consenta il mantenimento del numero minimo di afferenti secondo i termini di legge; entro il mese successivo il Consiglio di Amministrazione provvede per quanto di sua competenza.

4. La Commissione Dipartimenti e Centri designata dal Consiglio di Amministrazione istruisce, per le delibere degli Organi, la proposta di istituzione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti e dei Centri.

5. La proposta di istituzione dei Dipartimenti, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) denominazione del Dipartimento, acronimo e relativa sede amministrativa;

b) missione del Dipartimento, con riferimento oltre che agli obiettivi scientifici, ai contenuti culturali della proposta nonché agli obiettivi di carattere didattico; per i dipartimenti clinici andranno altresì esplicitate le attività assistenziali di competenza;

c) motivazione adeguata del Dipartimento, con esplicitazione della possibilità di adeguato raffronto della struttura in ambito nazionale e internazionale, e illustrazione della situazione complessiva dell'area scientifica di riferimento e dell'offerta formativa correlata;

d) eventuale proposta di costituzione di sezioni, senza autonomia amministrativa e con le sole funzioni di coordinamento della ricerca;

e) adesioni dei docenti sottoscrittori del progetto, controfirmate dagli stessi e corredate da un breve curriculum;

f) nel caso in cui la proposta preveda la costituzione di sezioni, le adesioni dei professori e ricercatori alle diverse sezioni, controfirmate dagli stessi;

g) elenco dei SSD coinvolti nel progetto, con l'elenco degli insegnamenti erogati dai docenti afferenti;

h) elenco dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento ai sensi dell'art. 40 comma 1 dello Statuto ed elenco dei corsi di studio in cui docenti del Dipartimento svolgono attività didattica;

i) elenco dei corsi di dottorato o delle Scuole di dottorato attivati presso il Dipartimento ai sensi dell'art. 52 comma 1 lett. c) dello Statuto;

l) l'elenco nominativo del personale tecnico amministrativo presente all'atto della sottoscrizione dei progetti nei Dipartimenti coinvolti e le rispettive aree funzionali;

- m) una relazione dettagliata sui Centri interdipartimentali cui allo stato aderiscono i Dipartimenti coinvolti nel progetto, e le soluzioni per essi prospettate dopo la costituzione del nuovo Dipartimento;
- n) un prospetto delle cessazioni ordinarie di docenti e ricercatori per il triennio successivo all'istituzione, nonché del numero dei posti già banditi dall'Ateneo o finanziati da fonti esterne al bilancio di Ateneo;
- o) gli spazi che si propone vengano attribuiti al nuovo Dipartimento, con le rispettive destinazioni; p) i verbali di approvazione dei progetti da parte dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti;
- q) un quadro della presenza nei Dipartimenti di provenienza e nel nuovo Dipartimento proposto di ricercatori di Enti pubblici di ricerca;
- r) un quadro ricapitolativo dei programmi e progetti di ricerca attivi nei Dipartimenti coinvolti nell'ultimo quinquennio;
- s) un quadro ricapitolativo delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca nell'ultimo quinquennio di docenti e studiosi in formazione dei Dipartimenti coinvolti.
6. E' da intendersi come modificazione di un Dipartimento un intervento sull'assetto dipartimentale che comporti alternativamente:
- a) il cambio di missione del Dipartimento, ovvero la modifica degli obiettivi scientifici e dei contenuti culturali della proposta e del progetto formativo e inoltre il cambio di denominazione;
- b) la modifica dei settori scientifico-disciplinari e di ricerca;
- c) modificazioni significative sull'erogazione della didattica;
- d) effetti significativi sugli spazi destinati ai Dipartimenti che vengano coinvolti dalla modifica.
7. La proposta di modificazione deve indicare tutti gli elementi di cui al comma precedente nonché gli effetti relativi alla partecipazione alla Scuola/e e deve essere corredata dal parere del Consiglio di Dipartimento o dei Consigli di Dipartimento coinvolti.
8. La Commissione Dipartimenti e Centri valuterà in via istruttoria, acquisiti i pareri dei Dipartimenti coinvolti, le conseguenze di istituzioni o modificazioni proposte nonché le ipotesi di disattivazione o soppressione.
9. Il Consiglio di Amministrazione dirime le eventuali divergenze concernenti l'assetto dipartimentale e quelle insorte tra le strutture e gli appartenenti alle stesse.
10. Il Dipartimento viene istituito, attivato, modificato, disattivato e soppresso con decreto del Rettore.

CAPO II FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Art. 120 - Riferimenti normativi

Il Dipartimento svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal presente Regolamento.

Art. 121 - Afferenze

1. Al Dipartimento afferisce il personale docente secondo quanto precisato nel decreto di istituzione del Dipartimento ed eventuali decreti di modifica successivi.
2. La richiesta di passaggio da un Dipartimento ad un altro deve essere presentata dal docente interessato entro il mese di marzo. E' approvata dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di settembre. Tale richiesta deve essere corredata: a) da un'eventuale proposta di modifica di attribuzione degli spazi, b) da una relazione contenente i riflessi che tale passaggio comporta nella caratterizzazione scientifica e nell'assetto della composizione delle Scuole di Ateneo.
3. La richiesta, sentito il Dipartimento di provenienza e con delibera del Dipartimento di nuova afferenza, viene inviata alla Commissione Dipartimenti e Centri, che la esamina in via istruttoria.
4. Il Dipartimento di provenienza ha trenta giorni di tempo per trasmettere il parere; ove non trasmesso entro il termine si prescinde da esso. Il Dipartimento di nuova afferenza deve deliberare nel merito entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il cambio di afferenza, una volta deliberato, ha effetto di norma con l'inizio dell'anno accademico successivo alla domanda.

Art. 122 - Personale tecnico amministrativo, funzioni del Segretario di Dipartimento e del Responsabile della gestione tecnica

1. All'interno del Dipartimento presta la sua attività il personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione.
2. L'incarico di Segretario di Dipartimento è conferito a tempo determinato, fra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento.
3. Il Segretario di Dipartimento ha la responsabilità dell'attività amministrativa e del coordinamento del personale tecnico-amministrativo (con esclusione del personale tecnico-scientifico ed assistenziale).
4. Il Segretario di Dipartimento partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, redige e firma congiuntamente con il Direttore di Dipartimento il verbale, in conformità alle norme e ai Regolamenti di Ateneo, ed assicura per quanto di sua competenza l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento. Il Segretario di Dipartimento, inoltre:
 - a) assiste il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
 - b) predispone, congiuntamente con il Direttore, i documenti di bilancio;
 - c) coordina le attività amministrativo-contabili, i servizi alla ricerca e alla didattica, assumendo, in solido con il Direttore, e nei limiti di quanto rispettivamente attribuibile ad entrambi, la responsabilità dei conseguenti atti;
 - d) coordina e valuta il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento (con esclusione del personale tecnico-scientifico ed assistenziale), cui è gerarchicamente sovraordinato;

e) può proporre la nomina di un vice-segretario che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il vice-segretario è nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento.

5. Il Segretario di Dipartimento svolge le sue funzioni in conformità alle procedure e alle istruzioni messe a disposizione dalle competenti strutture dell'Amministrazione centrale, cui ha l'obbligo di riferirsi.

6. In funzione di comprovate esigenze organizzative e in relazione alla dimensione del Dipartimento, può essere individuato un Responsabile della gestione tecnica che ha il compito di coordinare e valutare il personale tecnico-scientifico ed assistenziale afferente al Dipartimento, cui è gerarchicamente sovraordinato.

7. L'incarico di Responsabile della gestione tecnica è conferito a tempo determinato dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo su proposta del Direttore di Dipartimento stesso.

8. Gli incarichi di Segretario di Dipartimento e di Responsabile della gestione tecnica possono essere revocati dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento, prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Art. 123 - Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento il Consiglio, la Giunta ed il Direttore.

Art. 124 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione - Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- da tutti i docenti afferenti al Dipartimento
- dal Segretario di Dipartimento, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza da persona designata dal Direttore
- da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca, il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento, o qualora il Supervisore sia esterno, da una rappresentanza di dottorandi e assegnisti il cui corso ha come sede amministrativa il Dipartimento, in misura pari al quindici per cento dei componenti il collegio, arrotondato all'intero superiore, e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella seguente misura:

- fino a 20 unità di personale tecnico amministrativo la rappresentanza è pari al 25% dello stesso, arrotondato all'intero superiore;

- qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del personale è pari a 5 unità, più il 10% delle unità eccedenti le 20, arrotondato all'unità superiore. In ogni caso il numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 50% dei membri di diritto. Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo, dei dottorandi e assegnisti dura, rispettivamente, quattro anni e due anni.

Partecipa alle riunioni, con diritto di voto, il Responsabile della gestione tecnica.

2. Nel caso di rinuncia o di cessazione dalla categoria di personale che rappresenta, l'eletto viene sostituito, per il periodo rimanente del mandato, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria. In mancanza, si procede ad elezioni suppletive.

3. Ai sensi dell'art. 47 comma 3 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è integrato da una rappresentanza degli studenti, secondo quanto previsto dagli art. 79 e seguenti.

4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore alle scadenze previste dal Regolamento di ciascun Dipartimento, o quando il Direttore ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è prevista la discussione. Il Consiglio deve essere, comunque, convocato almeno sei volte all'anno. La convocazione avviene attraverso posta elettronica o per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene esposto all'albo del Dipartimento.

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati per iscritto prima della seduta. Le delibere vengono adottate, salvo diversa disposizione normativa, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore-Presidente. Il verbale sarà, di norma, disponibile e consultabile entro quindici giorni dalla seduta.

6. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art. 125, comma 2, lettere da h) a l); essi hanno diritto di voto sulle questioni indicate nel medesimo art. 125 comma 2, ad eccezione di quelle indicate alle lettere f), g) e m). I rappresentanti dei Dottorandi e assegnisti partecipano alle sedute, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, con diritto di voto nelle materie indicate dall'art. 125, comma 2, lettere da a) a d), da p) a t), v); partecipano senza diritto di voto sulle tematiche indicate dal medesimo art. 125, comma 2, lettere e) e f) e lettera u); non partecipano per gli argomenti di cui alle lettere da g) a o). I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute, con diritto di voto, per le questioni di competenza previste all'art. 125, comma 2 lettere e) ed f) del presente Regolamento.

7. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, su invito del Direttore, acquisito il parere della Giunta, senza diritto di voto e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, rappresentanti di Enti pubblici o privati interessati all'attività del Dipartimento.

Art. 125 - Il Consiglio di Dipartimento - Compiti

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. In particolare il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le indicazioni dell'articolo 44 e art. 9 comma 7 dello Statuto:

a) delibera il Regolamento del Dipartimento ed ogni altro atto sulla disciplina delle attività del Dipartimento;

b) promuove e coordina le attività formative e di ricerca e organizzazione delle strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti

per la ricerca; a tal fine tutti i docenti afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'Ente in questione, per una verifica di compatibilità con le strutture dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;

c) approva i contratti e convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché la messa a disposizione delle risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti stipulati dal Dipartimento, direttamente o tramite l'Università;

d) organizza, o concorre nell'organizzazione, delle Scuole o corsi di dottorato di ricerca;

e) formula alle Scuole di Ateneo proposte per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento;

f) organizza, con il coordinamento delle Scuole di Ateneo, l'attività didattica prestata dai propri docenti, nei corsi di studio attivati nell'Ateneo;

g) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentiti i docenti interessati, le modalità di copertura di ciascun insegnamento impartito nei Corsi di studio attivati nell'Ateneo da parte di docenti che ad esso afferiscono, nonché il conferimento di compiti istituzionali, affidamenti e contratti di docenza, tenendo conto delle indicazioni formulate dalle Scuole di Ateneo, nei limiti stabiliti dall'articolo 51 dello Statuto;

h) formula, in coerenza con il piano triennale di sviluppo e limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi o d'interesse del Dipartimento, le proposte di chiamata dei docenti, anche in ordine ai compiti didattici, nonché le proposte di avvio delle procedure di assunzione;

i) redige relazioni obbligatorie sulle competenze scientifiche dei candidati per le procedure di chiamata degli idonei. Per le chiamate di professori di I fascia partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alle medesime categorie; quando trattasi di professori di II fascia, partecipano alle sedute del Consiglio i soli professori di ruolo;

l) delibera sulla richiesta di afferenza dei professori e ricercatori al Dipartimento;

m) offre una propria valutazione periodica, e comunque non oltre i due anni, delle attività di didattica e di ricerca svolte e dei risultati in esse raggiunti;

n) formula il piano triennale di sviluppo, comprensivo della programmazione dei corsi, le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze di personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie;

o) organizza, anche in collaborazione con le competenti Strutture dell'Ateneo, corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;

p) propone l'istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari, nonché di consorzi di ricerca; qualora debba contribuire a tali istituzioni con i fondi del Dipartimento, è necessaria l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto;

q) stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento;

r) delibera su richieste di finanziamento, di spazi e di personale, predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, da approvarsi entro il 15 giugno;

s) predispose e approva la proposta del budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, entro le scadenze previste da Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e li invia nei successivi cinque giorni all'Amministrazione Centrale per essere allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'Università;

- t) stabilisce i limiti di spesa della Giunta e del Direttore del Dipartimento in conformità alle previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- u) costituisce le commissioni permanenti per la didattica e la ricerca, con compiti istruttori;
- v) delibera qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Le materie di cui alle lettere b), c), f), g), o) possono essere delegate in tutto o in parte alla Giunta.
4. Il Direttore può adottare, in situazioni di urgenza, acquisito anche telematicamente il parere della Giunta, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento sottoponendoli, per la ratifica, all'Organo competente nella prima seduta successiva.

Art. 126 - La Giunta del Dipartimento - Composizione - Convocazione - Compiti

1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.
2. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
3. La Giunta è composta, ai sensi dell'art. 48 comma 2 dello Statuto, dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal Segretario di Dipartimento che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante, da un minimo di quattro professori di ruolo e due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Tale numero può essere diversamente stabilito dal Consiglio di Dipartimento, in relazione al numero del personale afferente e alla complessità organizzativa del Dipartimento, fino ad un massimo di otto professori di ruolo, quattro ricercatori e due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nel rispetto delle precedenti proporzioni tra le diverse componenti.
4. L'elezione dei componenti della Giunta avviene in forma separata da parte di ciascuna delle singole componenti e precisamente da parte dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento, fatti salvi i periodi di congedo per maternità, di un componente della Giunta per un periodo superiore ai quattro mesi, il Direttore provvede ad indire le elezioni suppletive per la sua sostituzione.
5. La Giunta è convocata per posta elettronica o per iscritto dal Direttore, anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di particolare e motivata urgenza il preavviso può essere limitato, su decisione del Direttore, al tempo strettamente necessario per la convocazione dei singoli membri. L'ordine del giorno deve essere affisso in pari data all'albo del Dipartimento.
6. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio.
7. La partecipazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo alle sedute della Giunta avviene conformemente a quanto previsto dall'art. 124, comma 6, del presente regolamento.
8. Il Direttore o la Giunta medesima possono invitare persone di cui si ritenga utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire, limitatamente alle discussioni su specifici argomenti all'ordine del giorno.

9. La Giunta esercita tutte le attribuzioni previste dal Regolamento del Dipartimento e quelle delegate dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 125 comma 3; in particolare la Giunta, su delega del Consiglio, può operare in campo negoziale in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e può essere delegata dal Consiglio all'approvazione di contratti di diritto privato per prestazioni d'opera.

Art. 127 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di tali organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; partecipa ai Consigli delle Scuole di Ateneo, nelle quali il Dipartimento è raggruppato ai sensi dell'art. 50 comma 3 dello Statuto; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, nei casi di impedimento o assenza.

3. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento. Esercita funzioni di indirizzo politico-gestionale e di programmazione, assicura la coerenza tra l'assetto organizzativo e gli obiettivi strategici del dipartimento e dell'Ateneo.

4. Il Direttore e il Segretario di Dipartimento predispongono, entro i termini previsti dall'Ateneo, le proposte del budget economico e degli investimenti, nonché le scritture richieste per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'Ateneo.

5. Il Direttore provvede ad effettuare ordinativi di spesa e di incasso per quanto occorre al funzionamento del Dipartimento, secondo la normativa vigente e le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

6. Nell'ambito delle sue competenze ed in accordo con il Direttore Generale, il Direttore può conferire al Segretario di Dipartimento delega di funzioni di cui al comma precedente, stabilendone i limiti massimi e le tipologie.

7. Il Direttore assegna al Segretario di Dipartimento e, ove individuato, al Responsabile della gestione tecnica gli obiettivi coerentemente con la programmazione dipartimentale, e ne valuta la prestazione. In considerazione di attività e obiettivi previsti dal Piano della Performance di Ateneo e comuni ai Dipartimenti il Direttore Generale può assegnare ai Segretari di Dipartimento e ai Responsabili della gestione tecnica obiettivi comuni e valutarne il risultato, avvalendosi delle strutture competenti.

8. Qualora non sia stato individuato il Responsabile della gestione tecnica, il coordinamento e la valutazione del personale di area tecnico-scientifica ed assistenziale sono effettuate dal Direttore di Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico/dell'Unità Assistenziale di afferenza nonché il Segretario di Dipartimento per gli aspetti di loro competenza.

9. Il Decano indice le elezioni del Direttore, dei componenti della Giunta nonché delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento, ad eccezione delle rappresentanze degli studenti indette dal Rettore.

Le elezioni del Direttore sono indette ogni quattro anni, non oltre la metà del mese di luglio, antecedente la scadenza del Direttore, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissione

dello stesso accettate dal Rettore. L'indizione avviene da parte del Decano dei professori ordinari del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità e che lo sostituisce a tutti gli effetti del presente regolamento. Qualora il Decano non provveda entro i tempi sopra stabiliti è facoltà del Rettore procedere d'ufficio alle elezioni.

10. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta:

a) ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) al personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al 30% della numerosità del personale tecnico amministrativo del Dipartimento, e comunque non inferiore al 16% e non superiore al 25% del totale dei docenti aventi diritto;

c) ai dottorandi e assegnisti di ricerca, il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento o, qualora il Supervisore sia esterno, da coloro il cui corso ha come sede amministrativa il Dipartimento, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 7% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto.

11. L'elettorato passivo spetta ai professori a tempo pieno di prima fascia, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 4, che abbiano presentato la loro candidatura al Decano non oltre l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni. L'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nei casi di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo.

12. La votazione per l'elezione del Direttore di Dipartimento è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto calcolati sulla base del voto ponderato. Se almeno un professore di prima fascia ha presentato la propria candidatura al Decano, si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. È eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione nel corso delle due votazioni, anche i professori di seconda fascia sono ammessi a presentare al Decano, entro quattro giorni dalla data delle ultime votazioni, la propria candidatura. Si procede a ulteriori due votazioni, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

13. Nel caso in cui non siano presentate nuove candidature si procede direttamente al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.

14. Qualora vi fosse un unico candidato, che non risulti eletto nelle precedenti votazioni, si procederà ad una terza e ultima votazione con la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto richiesta per le prima due votazioni. In caso di mancata elezione si dovrà procedere a indire nuovamente le elezioni. Se nessun professore di ruolo di prima fascia ha presentato la propria candidatura, i professori di seconda fascia a tempo pieno sono ammessi a presentare al Decano la propria candidatura, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 4, e si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. È eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 128 - Disposizioni finali

I Regolamenti dei singoli Dipartimenti sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III CENTRI

Art. 129 - Centri interdipartimentali di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, i Centri interdipartimentali di ricerca sono istituiti per un quadriennio con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento. La proposta deve essere presentata da due o più Dipartimenti e deve specificare:

a) gli scopi istituzionali e le attività dell'istituendo Centro; tali scopi e attività non devono coincidere né sovrapporsi a quelli dei Dipartimenti, salvo che ciò non sia reso necessario dalla particolare complessità, anche multidisciplinare, delle attività che motivano l'istituzione del Centro;

b) l'elenco dei docenti aderenti all'iniziativa sottoscritto dagli stessi;

c) una bozza di statuto, di regolamento e di bilancio previsionale pluriennale contenente l'individuazione delle risorse disponibili quanto a spazi, finanziamenti e personale tecnico-amministrativo;

d) l'impegno dei Dipartimenti ad assumere gli oneri economici e finanziari ed a mettere a disposizione le strutture e le risorse umane necessarie all'istituzione ed al funzionamento dell'istituendo Centro, senza maggiori oneri per l'Ateneo.

2. Requisito indispensabile per la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca è l'adesione di almeno dieci docenti afferenti ai diversi Dipartimenti interessati.

3. Alla fine di un quadriennio, il Centro può essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un programma di attività per il quadriennio seguente approvati dai Dipartimenti partecipanti e previo parere della Consulta dei Direttori di Dipartimento.

4. Ai fini delle procedure di valutazione, le attività e le risorse dei Centri sono riferite ai Dipartimenti coinvolti.

Art. 130 - Centri di Ateneo

1. Per lo svolgimento di particolari attività di ricerca interdisciplinari, oppure per lo svolgimento di altre attività istituzionali considerate di rilevanza strategica per l'Ateneo, oppure per la fornitura di servizi funzionali alle attività istituzionali stesse, anche con l'obiettivo dell'ottimizzazione dell'erogazione di tali servizi ai Dipartimenti dell'Ateneo, l'Ateneo può istituire, su proposta del Rettore, Centri di Ateneo.

2. In particolare, possono essere istituiti:

- Poli multifunzionali con l'obiettivo di fornire servizi tecnici e logistici ai Dipartimenti dell'Ateneo. I Poli multifunzionali sono normati da proprio Regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- il Centro linguistico di Ateneo (CLA) normato da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- il Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) che si dota di un proprio regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- il Centro di Ateneo per i Musei (CAM). L'organizzazione e il funzionamento del Centro di Ateneo per i Musei (CAM) sono stabiliti da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO E SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

CAPO I SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO - ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 131 - Istituzione del Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Ai sensi dell'art. 56 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) con lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, fisico e digitale nonché l'elaborazione e la diffusione, con le tecniche più aggiornate, dell'informazione bibliografica. L'Ateneo riconosce nel SBA uno strumento essenziale per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università sono collegate in sistema, attraverso l'organo di coordinamento denominato Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB). Il Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) si dota di un proprio regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 132 - Natura e scopi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, come insieme coordinato di strutture di servizio, cura la gestione ed il potenziamento dei servizi di biblioteca attraverso la loro razionalizzazione al fine di attuare politiche di gestione e di sviluppo rivolte a migliorare l'efficacia delle biblioteche nei confronti dell'utenza.
2. L'Ateneo garantisce al SBA le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi, compatibilmente con le risorse di bilancio, in una logica di efficienza ed efficacia.

Art. 133 - Organizzazione

1. Le unità di base del SBA, che costituiscono le Strutture di servizio del sistema, sono i Poli bibliotecari, le Biblioteche, i Fondi librari e i centri di documentazione.
2. L'Ateneo favorisce i processi di aggregazione e di integrazione funzionale miranti a promuovere l'aggregazione delle Biblioteche e dei Fondi librari nei Poli bibliotecari.
3. Il coordinamento del SBA è affidato a un Centro di Ateneo denominato Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB).

CAPO II SISTEMA MUSEALE DI ATENEO - ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 134 - Istituzione del Sistema Museale di Ateneo

Ai sensi dell'Art. 57 dello Statuto di Ateneo è istituito il Sistema Museale di Ateneo (SMA) con lo scopo di salvaguardare, tutelare, valorizzare ed incrementare il patrimonio storico, artistico e scientifico di proprietà dell'Ateneo e di promuovere le attività di studio e di ricerca e di comunicazione connesse a tale patrimonio, nonché di permetterne la fruizione da parte della collettività. L'Ateneo riconosce nel SMA uno strumento importante per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 135 - Natura e scopi

1. Il Sistema Museale di Ateneo persegue i propri fini istituzionali attraverso un'attività di coordinamento e idonee politiche di sviluppo e di gestione al fine di una più ampia attività di ricerca e di divulgazione della cultura scientifica e umanistica e dell'immagine dell'Ateneo.
2. L'Ateneo, compatibilmente con le risorse di bilancio, garantisce al SMA le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi.

Art. 136 - Organizzazione

1. Le unità di base del SMA sono i Musei e le Collezioni.
2. Il coordinamento del SMA è affidato ad un organo denominato Centro di Ateneo per i Musei (CAM).
3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro di Ateneo per i Musei (CAM) sono stabiliti da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione

TITOLO IV NORME PREVISTE DALLO STATUTO DI ATENEO

CAPO I CORSO DI STUDIO

Art. 137 - Dipartimento di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1 dello Statuto ogni corso di Studio deve individuare un Dipartimento di riferimento.
2. Il Dipartimento di riferimento viene proposto dal Consiglio di Corso di studio, con motivata delibera contenente i riferimenti ai crediti formativi, sulla base dell'offerta formativa in atto, erogati dai docenti del Dipartimento individuato come Dipartimento di riferimento. Tale proposta deve avere il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento individuato come Dipartimento di riferimento ed essere deliberata dal Senato Accademico.
3. Dopo un triennio, sarà possibile procedere, da parte degli Organi di governo dell'Ateneo, ad una verifica della situazione relativa ai Dipartimenti di riferimento e ai Corsi di studio.
4. Nel caso in cui un corso di studio abbia rilevante valenza interdipartimentale il Consiglio di corso di studio individua comunque un proprio Dipartimento di riferimento, che delibera in materia secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, sulla base di parere conforme della Scuola in cui è raggruppato tale Dipartimento medesimo. Il Senato accademico dirime eventuali controversie.
5. E' competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilire i criteri per la ripartizione delle risorse e degli oneri, di cui all'art. 40 comma 1 dello Statuto.

CAPO II COMPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI ATENEO

Art. 138 - Composizione

1. Ferma restando la possibilità per un Dipartimento di partecipare a più Scuole di Ateneo, ai fini della costituzione di una Scuola, che richiede in ogni caso la proposta e la partecipazione congiunta di almeno due Dipartimenti che rispondano ai requisiti di cui al comma 2, ciascun Dipartimento può essere conteggiato una sola volta quale proponente.
2. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, una Scuola può essere costituita da due o più Dipartimenti a condizione che sussista almeno una delle due condizioni seguenti:
 - a) i docenti che a ciascuno di tali Dipartimenti afferiscono coprono almeno il 30% dei crediti formativi universitari di insegnamenti di base caratterizzanti affini e integrativi erogati, rispetto ai crediti complessivamente previsti al fine del conseguimento del relativo titolo, in un singolo corso di studio di pertinenza della singola Scuola;
 - b) i docenti che a tale Dipartimento afferiscono coprono almeno il 10 % dei crediti formativi universitari di insegnamenti di base caratterizzanti affini e integrativi erogati, rispetto ai crediti complessivamente previsti al fine del conseguimento del relativo titolo, nei corsi di studio di primo livello o magistrale della singola Scuola.

3. Per la partecipazione di un dipartimento ad una Scuola già costituita deve sussistere almeno una delle due condizioni a) o b) del comma 2, ma le percentuali di copertura dei crediti formativi sono rispettivamente ridotte al 15% ed al 5%. 4. Ai fini del conteggio dei crediti formativi non vengono considerati gli insegnamenti mutuati mentre vengono conteggiati per il 50% i corsi affini e integrativi.

CAPO III DIRETTORE GENERALE

Art. 139 - Selezione e nomina

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Ateneo il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali tra una rosa di nominativi acquisita in esito ad avviso pubblico.

2. Il Rettore, con proprio decreto assunto tre mesi prima della scadenza del contratto del Direttore generale in carica o entro un mese dalle dimissioni o cessazione dello stesso, dà avvio al procedimento relativo alla scelta di cui al comma 1 del presente articolo. In tale decreto dovranno essere indicati i requisiti richiesti, conformi a quanto previsto dalla Legge 240/2010 e dallo Statuto e il termine per la presentazione delle domande. Il decreto verrà affisso all'albo di Ateneo e pubblicato sul sito web dell'Università.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico conferisce l'incarico di Direttore Generale.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 140 - Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore civico dell'Ateneo di Padova per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica.

Art. 141 - Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Rettore conformemente alla proposta del Senato Accademico che delibera a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative e imparzialità ed indipendenza di giudizio.

3. Le candidature, corredate di curriculum professionale, sono inviate al Rettore, il quale, scaduto il termine fissato per la presentazione, fissa la data della seduta del Senato Accademico in cui procedere all'individuazione del prescelto ai sensi dell'art. 141 del presente Regolamento.

4. Non sono nominabili gli amministratori di enti, imprese o associazioni che hanno con l'Università contratti in corso, ovvero liti pendenti.

5. Il Difensore civico che perda le condizioni richieste per la nomina è dichiarato decaduto con provvedimento del Rettore.

Art. 142 - Durata in carica

1. Il Difensore civico dura in carica per un massimo di quattro anni ed è immediatamente rinominabile.

2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Rettore avvia la procedura per la nuova nomina.

3. Le funzioni del Difensore civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore. In caso di decadenza il Rettore procede senza indugio all'avvio della procedura di nomina.

4. Il Difensore civico può rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Rettore e al Senato Accademico, mediante comunicazione scritta motivata, almeno 30 giorni prima.

Art. 143 - Revoca

Il Difensore civico può essere revocato dal Senato Accademico con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 144 - Trattamento economico

Al Difensore civico spetta una indennità di carica deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 145 - Sede, dotazioni e personale

1. Al Difensore civico è garantita una sede e il supporto amministrativo necessario.

2. Nel determinare la sede devono essere garantite facilità di accesso e riservatezza.

3. L'Ufficio dovrà essere dotato di supporti e di strumenti adeguati al migliore espletamento delle sue funzioni.

Art. 146 - Ambito di intervento

1. Il Difensore civico interviene su istanza degli studenti, singoli o associati, che rilevino abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, omissioni, illegittimità di norme o violazioni di principi di buona amministrazione, posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria, ivi compreso lo svolgimento dell'attività didattica, o comunque riferibili al personale universitario.
2. L'istanza di intervento non è soggetta ad alcuna formalità.
3. Il Difensore civico esercita i poteri istruttori di cui al successivo articolo 147.
4. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo preclude l'accesso al Difensore civico.

Art. 147 - Poteri istruttori

1. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza, chiede, verbalmente o per iscritto, notizie o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento.
2. Il Difensore civico, nell'adempimento delle proprie funzioni, in ogni caso:
 - a) può esaminare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, anche accedendo direttamente agli uffici;
 - b) deve convocare, con congruo preavviso, la persona a cui si riferisce l'istanza di intervento, per informarla e per avere i necessari chiarimenti; qualora si tratti di atti o comportamenti, anche omissivi, riguardanti l'attività didattica, il Difensore civico informa della questione il responsabile della Struttura didattica interessata, riservandosi di sentirlo per ottenere chiarimenti in ordine alla definizione della pratica.
3. Il Difensore civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri una mancanza di collaborazione da parte del personale universitario interpellato o, comunque, accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte di Organi o dipendenti dell'Ateneo, è tenuto ad informare della questione il Rettore ed il Direttore Generale per gli atti di rispettiva competenza, allegando una dettagliata relazione sui fatti ed informando contestualmente il Senato Accademico e/o il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Difensore civico è tenuto a non divulgare le notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 148 - Esito degli interventi

1. Il Difensore civico, entro 90 giorni dall'istanza informa gli istanti o i soggetti interessati sullo stato della pratica e sulle conclusioni raggiunte e comunica i propri motivati rilievi ed osservazioni,

eventualmente indicando le iniziative che gli interessati possono intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

2. Copia delle risposte di cui al comma precedente viene, altresì, trasmessa alla persona o agli Uffici coinvolti.

3. Qualora l'istanza riguardi aspetti che coinvolgono la didattica, ed abbia fondamento, il Difensore civico è tenuto ad informarne immediatamente il Rettore.

4. Il Rettore ed il Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, devono comunicare al Difensore civico, entro 60 giorni dall'informazione ricevuta ai sensi del precedente comma o dal ricevimento della relazione di cui al comma 3, dell'art. 147, le decisioni assunte e gli eventuali provvedimenti disciplinari presi.

5. Qualora nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico venga a conoscenza di fatti costituenti reato, è tenuto a darne comunicazione al Rettore.

Art. 149 - Relazione annuale - Relazione d'urgenza

1. Il Difensore civico deve presentare annualmente una relazione sull'attività svolta al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli studenti.

2. Nella relazione annuale il Difensore civico deve, fra l'altro, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali, presentare un'informativa rispetto all'attività svolta, nonché formulare proposte circa gli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche da adottare affinché le attività amministrativa e didattica dell'Ateneo si svolgano in conformità alle prescrizioni dello Statuto.

3. Per i casi di particolare rilievo o urgenza, il Difensore civico può in ogni momento inviare relazioni al Rettore.

CAPO V NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 150 - Natura e finalità

Il Nucleo di valutazione ha le funzioni previste dall'art. 19 dello Statuto.

Art. 151 - Composizione del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto i suoi componenti sono individuati di norma nel numero di nove, sono scelti, ai sensi della legge, tra soggetti di alta qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo, il cui

curriculum è reso pubblico nel sito web di Ateneo. Di questi almeno due sono esperti in materia di valutazione, e almeno uno è uno studente. Possono essere immediatamente riconfermati una sola volta.

2. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di componente di Organi collegiali e monocratici di governo dell'Ateneo.

3. Il Rettore avvia in tempo utile le procedure di avviso pubblico ai fini della presentazione dei curricula e la proposta di composizione da presentare agli organi competenti. Designa inoltre il coordinatore, individuato tra i professori di ruolo interni o esterni all'Ateneo, che ha poi il compito di dirigere i lavori e presiedere le riunioni collegiali.

4. I membri del Nucleo di valutazione nella loro prima riunione eleggono al proprio interno un segretario con il compito di verbalizzare le sedute.

Art. 152 - Attività del Nucleo di valutazione

1. In considerazione delle funzioni attribuite dalla legge e degli obiettivi di cui all'art. 19 dello Statuto, da espletare nella sua autonomia, il Nucleo può proporre agli Organi Accademici, nel rispetto dei criteri e parametri stabiliti a livello nazionale, l'adozione di indicatori di Ateneo da utilizzare per l'attività di valutazione, sentiti gli organismi consultivi previsti dallo Statuto. Il Nucleo può proporre agli Organi di Ateneo l'adozione delle metodologie e la predisposizione degli strumenti di rilevazione che devono essere applicati alle Strutture dell'Ateneo, e alle attività didattiche e di ricerca.

2. Per la valutazione, il Nucleo utilizza sia i dati raccolti ed organizzati dagli uffici dell'Amministrazione, sia quelli prodotti secondo le indicazioni di cui al precedente comma.

CAPO VI COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 153 - Finalità

1. Il CUG, "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", è costituito ai sensi della legge 183/2010 e dell'Art. 69 dello Statuto di Ateneo. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi, di verifica e monitoraggio, e opera in collaborazione con le Consigliere o i Consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Promuove le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere per chi studia e lavora in ateneo, attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, anche a carattere culturale e formativo, utile a realizzare condizioni di parità di genere. Sviluppa pratiche lavorative e culture organizzative di qualità, tese a valorizzare l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Università, attraverso linee d'azione finalizzate a:

a) attuare pari opportunità e rimuovere le discriminazioni dirette ed indirette esistenti, garantendo al personale tutela, rispetto della dignità personale, assenza di qualsiasi forma di violenza fisica e morale;

b) pianificare interventi tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità e di un ambiente di lavoro caratterizzato da benessere organizzativo, favorendo il contrasto a forme di mobbing, la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di vita, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, lo sviluppo di una cultura del rispetto.

2. Il CUG in materia di pari opportunità e di mobbing esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica. 3. Il CUG opera in stretto raccordo con il Rettore e il Direttore Generale ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane, economiche e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione.

Art. 154 - Composizione e nomina

1. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato tra il personale tecnico amministrativo e docente da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. È prevista la presenza nel CUG di un rappresentante degli studenti e di un rappresentante di dottorandi, assegnisti e borsisti. La composizione deve assicurare per quanto possibile la pariteticità fra donne e uomini e, per quanto riguarda i rappresentanti dell'amministrazione, fra personale docente e personale tecnico amministrativo, garantendo, nel caso di composizione dispari, una maggioranza alla componente meno rappresentata.

2. Il CUG è nominato con atto congiunto del Rettore e del Direttore Generale. Il Presidente del CUG è individuato nell'atto di nomina tra gli appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, esclusa la componente sindacale, e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che tutte i componenti, rappresentanti dell'amministrazione e rappresentanti sindacali, così come il Presidente, siano dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine e, pertanto, devono possedere:

a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;

b) adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;

c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali, motivazionali.

3. La nomina a componente del CUG è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei soggetti sindacali ammessi alla contrattazione nazionale e decentrata.

Qualora un componente venga eletto deve optare per una delle due rappresentanze entro dieci giorni dall'individuazione degli eletti.

4. L'amministrazione tiene conto dell'attività svolta dai componenti all'interno del CUG.

5. I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 155 - Relazioni e regolamento interno

1. Il CUG redige, entro il mese di marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e al mobbing. La relazione terrà conto dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici e dagli organismi competenti dell'Ateneo.

2. Il funzionamento del CUG è disciplinato da apposito Regolamento.

CAPO VII COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 156 - Funzione del Collegio di Disciplina

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti dello Statuto il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria ed a esprimere parere conclusivo nei procedimenti disciplinari a carico dei docenti dell'Ateneo.

Art. 157 - Composizione e Costituzione

1. Il Collegio di Disciplina dura in carica tre anni ed è composto da tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno.

2. I componenti sono eletti dal Senato Accademico, in composizione limitata ai soli professori e ricercatori, tra i candidati idonei sulla base delle risultanze del vaglio compiuto da un'apposita Commissione sulle candidature presentate da docenti interni ed esterni all'Ateneo, in esito ad una procedura di avviso pubblico.

3. La Commissione istruttoria, nominata dal Senato Accademico, verificherà in capo ai singoli candidati il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso. Al suo interno il collegio elegge il presidente a maggioranza dei suoi componenti.

4. La nomina dei componenti è disposta con decreto del Rettore.

Art. 158 - Collegio di Disciplina per procedimenti disciplinari nei confronti del Rettore

In caso di violazione posta in essere dal Rettore, la titolarità del potere disciplinare è in capo ad un collegio perfetto composto dal decano di ciascuna delle tre macroaree previste dallo Statuto.

CAPO VIII PRESIDIO DELLA QUALITÀ (PQA)

Art. 159 - Presidio della Qualità

1. Il Presidio della Qualità (PQA) è una struttura interna dell'Ateneo istituito ai sensi dell'art. 31 dello Statuto con funzioni di promozione della cultura della qualità, di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche della qualità di sorveglianza e monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità, di promozione del miglioramento continuo della qualità e di supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei relativi processi.
2. L'organizzazione e composizione sono approvate dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Presidio non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione di Ateneo né svolgere le funzioni di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Presidente di Consiglio di Corso di studi e di Presidente di Commissione paritetica.